SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreti concernenti l'approvazione di n. 13 studi di settore relativi ad attività economiche nei settori delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali, nonché individuazione di nuove aree territoriali omogenee per il comparto manifatturiero della lavorazione e trasformazione del vetro.

02A03155

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2002.

Disposizioni in materia di calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di verifica della solvibilità della relativa controllante, in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, relativo alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo. (Provvedimento n. 2050).

02A02641

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 marzo 2002, n. **41.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Ungheria dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso Protocollo.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 725):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 10 ottobre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 ottobre 2001 con pareri della commissione 1ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 novembre 2001.

Esaminato in aula il 24 ottobre 2001 e approvato il 28 novembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 2050):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 dicembre 2001 con pareri delle commissioni I e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 22 gennaio 2002 ed il 7 febbraio 2002.

Presentata relazione il 7 febbraio 2002 (atto n. 2050/A - relatore on. Valdo Spini).

Esaminato in aula il 18 febbraio 2002 e approvato il 20 febbraio 2002.

PROTOCOLLO
DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA, PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

in prosieguo denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in prosieguo denominate "la Comunità"

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

dall'altra,

VISTO l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ed entrato in vigore il 1° febbraio 1994, in prosieguo denominato "l'accordo europeo ,

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono entrate a far parte dell'Unione europea il 1° gennaio 1995,

AVENDO DECISO di concordare gli adeguamenti degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano Parti contraenti dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra.

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo europeo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale, redatti in finlandese e in svedese, fanno fede come i testi originali. I testi delle versioni finlandese e svedese di detto accordo europeo sono allegati al presente protocollo

ARTICOLO 3

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante dell'accordo europeo, è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, ad opera delle Parti contraenti.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' ventotto giugno millenovecentonovantanove.

02G0069

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ottava seduta comune, martedì 9 aprile 2002, alle ore 14,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

02A03547

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° ottobre 1998 e scadenza 1° ottobre 2003, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 marzo 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.869 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 12 e 26 ottobre, 11 novembre, 23 dicembre 1998, 11 gennaio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° ottobre 1998 e scadenza 1° ottobre 2003;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 24 settembre 1998, nel quale si prevede che la riapertura dell'emissione può avvenire anche nel corso degli anni successivi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° ottobre 1998 e scadenza 1° ottobre 2003, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi;

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della quattordicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 100 per cento dell'ammontare

nominale indicato al precedente comma 1, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 2003, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 marzo 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche di detti buoni per un importo massimo del 100 per cento dell'ammontare nominale indicato al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 marzo 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tredicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantacinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 15 marzo 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4% annuo lordo, dovuto allo Stato, per centosessantacinque giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A03496

DECRETO 12 marzo 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° settembre 1996/2003, 1° marzo 1997/2004, 1° settembre 1997/2004, 1° marzo 1999/2006 e 1° settembre 2001/2008, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2002 e scadenza 1° settembre 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787863/327 dell'11 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro

settennali con decorrenza 1° settembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 7.729.917.112,16;

n. 178545/334 del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 7.173.173.586,60;

n. 178873/340 del 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 10.008.253.634,04;

n. 474272/358 del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 1999, attualmente in circolazione per l'importo di € 11.179.913.000,00;

n. 012066/374 del 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.970.450.000,00;

i quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2002 e scadenza 1° settembre 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° marzo 2002, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° settembre 2002, è accertato nella misura del:

2,00% per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo IT0000367752), cedola n. 12;

1,85% per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo IT0001101234), cedola n. 11;

1,85% per i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo IT0001145371), cedola n. 10;

1,80% per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo IT0001321774), cedola n. 7;

1,80% per i CCT settennali 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168), cedola n. 2.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessivi € 871.161.279,82 così ripartiti:

€ 154.598.342,24 per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo IT0000367752);

€ 132.703.711,35 per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo IT0001101234);

€ 185.152.692,23 per i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo IT0001145371);

€ 201.238.434,00 per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo IT0001321774);

€ 197.468.100,00 per i CCT settennali 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il direttore: CANNATA

02A03507

DECRETO 13 marzo 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 marzo 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.869 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 2002, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 febbraio 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, entro le ore 11 del giorno 14 marzo 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 21 febbraio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 febbraio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 marzo 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 marzo 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 marzo 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 febbraio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A03506

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Co.Ne.Li.», in Lizzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 29 gennaio 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Co.Ne.Li.», con sede in Lizzano costituita per rogito notaio Caterina Fortunato in data 22 marzo 1980, repertorio n. 2263, registro imprese n. 2416 presso C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 13 marzo 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A03430

DECRETO 13 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Produzione sociale», in Mottola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 29 gennaio 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Produzione sociale», con sede in Mottola, costituita per rogito notaio Luigi Oliva in data 13 giugno 1978, repertorio n. 36047, registro imprese n. 4903 presso C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 13 marzo 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A03431

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 febbraio 2002.

Autorizzazione al Laboratorio Enochimico di Michelini Maurizio, in Cormons, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento rilasciato in data 13 gennaio 1995, n. p. 60144, con il quale il Laboratorio Enochimico di Michelini Maurizio di Cormons (Gorizia),

via Fermi n. 37 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Enochimico di Michelini Maurizio, ubicato in Cormons (Gorizia), via Fermi n. 37, nella persona del responsabile Enol. Maurizio Michelini, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità fissa;
acidità totale;
acido citrico;
acido lattico;
acido malico;
acido sorbico;
alcalinità delle ceneri;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
ceneri;
densità relativa;
estratto secco totale;
pH;
pressione manometrica;
saccarosio;
Titolo alcolometrico volumico.

02A03031

DECRETO 18 febbraio 2002.

Iscrizione di talune varietà di specie ortive nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1998, che istituisce il registro volontario delle varietà di basilico;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro volontario delle varietà di cece;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 febbraio 2002, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relaivi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard.

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cipolla	Biancaneve	Maraldi Daniele - Longiano (Forlì Cesena)
Cipolla	Rambo	Maraldi Daniele - Logiano (Forlì Cesena)
Fagiolo nano	Fiorino	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna
Fagiolo nano	Style	Olter S.r.l. - Asti
Lattuga	Or Anton	Blumel S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)
Melone	Altamira	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Peperone	Grisù	S.A.I.S. Società agricola Italiana Sementi S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
Pomodoro	Allflesh 1000	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	Allflesh 900	Poetec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	Chipano	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
Pomodoro	Datterino	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	Doppiopi	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	Fuego	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
Zucchino	Consul	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
Zucchino	Kos	Peotec Seeds S.r.l. - Parma

2. Si sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard».

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodro	Geo	Consorzio Agrario Provinciale di Parma S.c. a r.l. - Parma
Pomodoro	Pinball	Consorzio Agrario Provinciale di Parma S.c a r.l. - Parma

3. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono disponibili presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro volontario delle varietà di basilico di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1998.

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Basilico	Gecom	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)

4. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono despositati presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di cece di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1986.

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cece	Ares	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A02993

DECRETO 18 febbraio 2002.

Cancellazione di talune varietà di specie ortive dal relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che la varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 febbraio 2002, ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi.

Specie	Codice Sian	Varietà	D.M. iscrizione	D.M. rinnovo
Fagiolo rampicante	000350	Anellino burro	26-06-1977	16-02-2000
Fagiolo rampicante	000352	Anellino verde	20-06-1997	16-02-2000
Fagiolo rampicante	000369	Meraviglia di Venezia a grano grigio	20-06-1997	16-02-2000
Fagiolo rampicante	000361	Coco bianco	20-06-1997	16-02-2000
Fagiolo rampicante	000356	Borlotto Lamon	20-06-1997	16-02-2000
Fagiolo rampicante	000365	Marconi	20-06-1997	16-02-2000

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A02994

DECRETO 18 febbraio 2002.

Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di talune varietà di specie ortive iscritte al relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro volontario delle varietà di cece;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobrte 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-*bis*, commi 4 e 5, che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Reppubblica n. 1065/1973, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per la varietà indicata nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta dagli interessati la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 71-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 febbraio 2002, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per la varietà indicata nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione delle sotto elencate varietà ai

registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive, avvenuta con i decreti ministeriali a fianco di ciacuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2011.

Codioce Sian	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria o cocomero				
001802	Olinda	21-11-1990	—	ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
Bietola da coste				
001899	Bionda di Lione 2	22-06-1991	—	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)
001900	Verde a costa bianca 2	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) Blumen S.r.l. - Garica di Podenzano (Piacenza)
001901	Verde a costa bianca 2	22-06-1991	—	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena) ISEA S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)
Bietola da orto				
001902	Detroit 2	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
000055	Egitto migliorata	20-06-1977	22-06-1991	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
Carota				
001949	Berlicum 2	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) Blumen S.r.l. - Garica di Podenzano (Piacenza) Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)
001953	Nantese 2	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) Blumen S.r.l. - Garica di Podenzano (Piacenza) Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)
Cavolfiore				
001533	Palla di neve	20-06-1977	22-06-1991	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
001941	Toscano precoce 3	22-06-1991	—	Blumen S.r.l. - Garica di Podenzano (Piacenza)
Cavolo cappuccio bianco				
000130	Brunswick	20-06-1977	22-06-1991	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
001945	Gloria di Enkhuizen 2	22-06-1991	—	Fratelli Ingegnoli S.p.a. - Milano
Cavolo verza				
000171	Piacentino	20-06-1977	22-06-1991	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
001942	Principe d'inverno 2	22-06-1991	—	Blumen S.r.l. - Garica di Podenzano (Piacenza)
Cece				
001809	Calia	21-11-1990	—	E.N.E.A. Dipartimento agrobiotecnologie, Unità di Progetto Sementi e Vivaismo, Casaccia - Roma
001810	Califfo	21-11-1990	—	E.N.E.A. Dipartimento agrobiotecnologie, Unità di Progetto Sementi e Vivaismo, Casaccia - Roma
001811	Principe	21-11-1990	—	E.N.E.A. Dipartimento agrobiotecnologie, Unità di Progetto Sementi e Vivaismo, Casaccia - Roma
001812	Sultano	21-11-1990	—	E.N.E.A. Dipartimento agrobiotecnologie, Unità di Progetto Sementi e Vivaismo, Casaccia - Roma
Cetriolino				
001814	Griny	21-11-1990	—	Peotec Seeds S.r.l. - Parma

Codioce Sian	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo	Responsabile della conservazione in purezza
Cetriolo				
001815	Dinasty	21-11-1990	—	Petoseed Co. Inc. - Saticoy (U.S.A.)
Cipolla				
000253	Bianca di giugno	20-06-1977	22-06-1991	ISEA S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)
001816	Contessa	21-11-1990	—	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
001894	Tonda musona	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)
Fagiolo rampicante				
001971	Borlotto lingua di fuoco 2	22-06-1991	—	Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)
001972	Borlotto lingua di fuoco 3	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)
Finocchio				
000394	Di Firenze	20-06-1977	22-06-1991	Consorzio agrario provinciale di Parma - Parma
Indivia scarola				
000982	Ascolana	20-03-1981	10-04-1992	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)
Lattuga				
001817	Andros	21-11-1990	—	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
001957	Batavia bionda a bordo rosso 3	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) ISEA S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)
001818	Capri	21-11-1990	—	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
001962	Estiva di Kagran 2	22-06-1991	—	Fratelli Ingegnoli S.p.a. - Milano Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi ISEA S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)
001963	Estiva di Kagran 3	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)
001958	Lentissima a montare 2	22-06-1991	—	ISEA S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)
001959	Lentissima a montare 4	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
001960	Lentissima a montare 5	22-06-1991	—	Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)
001819	Sumatra	21-11-1990	—	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
Melanzana				
001820	Black Slender	21-11-1990	—	Cois'94 S.r.l. - Catania
001821	Lady	21-11-1990	—	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)
001011	Onita	20-03-1981	10-04-1992	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
001979	Prosperosa	22-06-1991	—	Olter S.r.l. - Asti
001825	Queen of Sheba	21-11-1990	—	Cois'94 S.r.l. - Catania
001826	Semadar	21-11-1990	—	Cois'94 S.r.l. - Catania
000494	Violetta di New York	20-06-1977	22-06-1991	ISEA S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)

Codioce Sian	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo	Responsabile della conservazione in purezza
001981	Violetta lunga 3	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza) Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena) Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
Melone				
001948	Rugoso di Cosenza giallo	20-06-1977	22-06-1991	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
001831	Sharon	21-11-1990	—	Cois'94 S.r.l. - Catania
Peperone				
001834	Akron	21-11-1990	—	ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
001835	Astor	21-11-1990	—	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)
001051	Dailygold	20-03-1981	10-04-1992	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
001836	Gambo	21-11-1990	—	Cois'94 S.r.l. - Catania
001837	Giallo Duemila	21-11-1990	—	MFM International S.r.l. - Torre del Greco (Napoli)
001838	Lucky	21-11-1990	—	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
001064	Pacific	20-03-1981	10-04-1992	Petoseed Co. Inc. - Saticoy (U.S.A.)
001839	Pixy	21-11-1990	—	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)
000553	Quadrato d'Asti rosso	20-06-1977	22-06-1991	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) Fratelli Ingegnoli S.p.a. - Milano Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)
001072	Rodor	20-03-1981	10-04-1992	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
001840	Rosso Duemila	21-11-1990	—	MFM International S.r.l. - Torre del Greco (Napoli)
001841	Shilling	21-11-1990	—	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
001843	Tal	21-11-1990	—	Cois'94 S.r.l. - Catania
001844	Thor	21-11-1990	—	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)
000570	Yolo Wonder (T.M.R.)	20-06-1977	22-06-1991	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
Pisello a grano rotondo				
001845	Paride	21-11-1990	—	E.N.E.A. Dipartimento agrobiotecnologie, unità di progetto sementi e vivaismo - Casaccia, Roma S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
001846	Priamo	21-11-1990	—	E.N.E.A. Dipartimento agrobiotecnoiogie, unità di progetto sementi e vivaismo - Casaccia, Roma S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
Pisello a grano rugoso				
001847	Pirro	21-11-1990	—	E.N.E.A. Dipartimento agrobiotecnologie, unità di progetto sementi e vivaismo - Casaccia, Roma S.A.I.S. S.p.a.- Cesena (Forlì Cesena)
001848	Tiger	21-11-1990	—	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
Pomodoro				
001849	Abaco	21-11-1990	—	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
001850	Agata	21-11-1990	—	C.R.P.V. soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)
001851	Alice	21-11-1990	—	C.R.P.V. soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)
001852	Ambra	21-11-1990	—	Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)

Codioce Sian	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo	Responsabile della conservazione in purezza
001150	Davis UC 82	20-03-1981	10-04-1992	Consorzio agrario provinciale di Parma - Parma
001857	Domino	21-11-1990	—	ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
001162	Earlypeel	20-03-1981	10-04-1992	Petoseed Co. Inc. - Saticoy (U.S.A.)
001859	Fiorella	21-11-1990	—	Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)
001860	Giocondo	21-11-1990	—	MFM International S.r.l - Torre del Greco (Napoli)
001862	Horus	21-11-1990	—	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)
001184	Italpeel	20-03-1981	10-04-1992	Petoseed Co. Inc. - Saticoy (U.S.A.)
001863	Mark Oro	21-11-1990	—	MFM International S.r.l. - Torre del Greco (Napoli)
001864	Max	21-11-1990	—	Peto Italiana S.r.l. - Parma
001207	Novamech	20-03-1981	10-04-1992	Peto Italiana S.r.l. - Parma
001216	Parma	20-03-1981	10-04-1992	Consorzio agrario provinciale di Parma - Parma
001871	Pelatino	21-11-1990	—	Nunza B.V. - Haelen (Paesi Bassi)
001873	Piramide	21-11-1990	—	Torcianti Mario - Osimo (Ancona)
001874	Preludium	21-11-1090	—	Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)
001265	Red Express	20-03-1981	10-04-1992	Luigi Samoggia - Bologna
001964	S. Marzano 2	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)
001965	S. Marzano 3	22-06-1991	—	ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) MFM International S.r.l. - Torre del Greco (Napoli)
001966	S. Marzano gigante 2	22-06-1991	—	Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)
001967	S. Marzano gigante 3	22-06-1991	—	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)
001877	Sonar	21-11-1990	—	Asgrow ItaliaVegetable Seeds S.r.l. - Lodi
001879	Successo	21-11-1990	—	Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza)
001880	Summit	21-11-1990	—	Esasem S.p.a. - Casaleone (Verona)
001280	Supermech	20-03-1981	10-04-1992	Consorzio agrario provinciale di Parma - Parma
001288	Toboga	20-03-1981	10-04-1992	Cononsorzio agrario provinciale di Parma - Parma
001883	Tony	21-11-1990	—	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
001884	Twist	21-11-1990	—	ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)

Prezzemolo

001969	Aromatico a costa rossa	22-06-1991	—	Franchi sementi S.p.a. - Grassobbio (Bergamo)
001968	Comune 2	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
001970	Nano ricciuto 2	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)

Rapa primaverile e autunnale

000738	White globe purple top	20-06-1977	22-06-1991	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)

Ravanello

001977	Safor	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
001975	Saxa 2	22-06-1991	—	Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)
001976	Saxa 3	22-06-1991	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)

Codioce Sian	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. di rinnovo	Responsabile della conservazione in purezza
Sedano				
001897	Gigante dorato 2	22-06-1991	—	Franchi sementi S.p.a. - Grassobbio (Bergamo)
001886	Golden Boy	21-11-1990	—	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
Spinacio				
000788	Matador	20-06-1977	22-06-1991	Fratelli Ingegnoli S.p.a. - Milano
001889	Shark	21-11-1990	—	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
Zucchino				
001890	Crarabella	21-11-1990	—	Nunza B.V. - Haelen (Paesi Bassi)
001891	Gabbiano	21-11-1990	—	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena)
001892	Giada	21-11-1990	—	Nunza B.V. - Haelen (Paesi Bassi)
000814	Nano verde di Milano	20-06-1977	22-06-1991	Fratelli Ingegnoli S.p.a. - Milano Sativa soc. coop. a r.l. - Cesena (Forlì Cesena)

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione.

Specie	Codice Sian	Varietà	D.M. iscrizione	D.M. rinnovo
Anguria o cocomero	000025	Rodeo	23-03-1981	10-04-1992
Anguria o cocomero	001805	Walkiria	21-11-1990	—
Asparago	001806	Golia	21-11-1990	—
Asparago	001807	Jersey Giant	21-11-1990	—
Asparago	001808	Ringo	21-11-1990	—
Carota	001950	Chantenay a coeur rouge 3	22-06-1991	—
Carota	001951	Chantenay royal 2	22-06-1991	—
Carota	001952	Flakkée 2	22-06-1991	—
Carota	001954	Nantese 3	22-06-1991	—
Carota	001955	Nantese 5	22-06-1991	—
Carota	001956	Nanthya	22-06-1991	—
Cavolfiore	001939	Alpha 3	22-06-1991	—
Cavolfiore	000089	Napoletano febbrarese	20-06-1977	22-06-1991
Cavolfiore	001940	Toscano precoce 2	22-06-1991	—
Cavolo cappuccio biano	001944	Mercato di Copenhagen	22-06-1991	—
Cavolo verza	001943	Di Vertus 2	22-06-1991	—
Cetriolo	000199	Della Cina	20-06-1977	22-06-1991
Fava	000387	Aguadulce	20-06-1977	22-06-1991
Indivia scarola	000417	Bionda foglie di lattuga	20-06-1977	22-06-1991
Indivia scarola	001947	Bubikopf 3	22-06-1991	
Lattuga	000429	Attrazione	20-06-1977	22-06-1991
Lattuga	001961	Lentissima a montare 3	22-06-1991	—
Melanzana	001822	Nerita	21-11-1990	—
Melanzana	001823	Nubia	21-11-1990	—
Melanzana	001824	Paula	21-11-1990	—
Melanzana	001019	Valentina	20-03-1981	10-04-1992
Melanzana	001980	Violetta lunga 2	22-06-1991	—
Melone	001827	Campidoglio	21-11-1990	—
Pomodoro	001124	Alphamech	20-03-1981	10-04-1992
Pomodoro	001856	Doge	21-11-1990	—
Pomodoro	001861	Hermano	21-11-1990	—
Pomodoro	001876	Sarnese	21-11-1990	—
Porro	001896	Zwitserse Reuzen	22-06-1991	—

Specie	Codice Sian	Varietà	D.M. iscrizione	D.M. rinnovo
Ravanello	001978	Miramare	22-06-1991	—
Ravanello	001973	Ronde Rode Broei 4	22-06-1991	—
Ravanello	001974	Ronde Rode Broei en Vollegronds 2	22-06-1991	—
Sedano	001885	Costa d'Oro	21-11-1990	—
Sedano	001898	Lusia	22-06-1991	—
Sedano	001887	Selendor	21-11-1990	—
Spinacio	001888	Baker B	21-11-1990	—
Spinacio	000781	Gigante d'inverno	20-06-1977	22-06-1991
Zucchino	001893	Otaria	21-11-1990	—

Art. 3.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la varietà di pomodoro denominata «Carato» (codice SIAN 001855) iscritta ai registri delle varietà di specie di piante ortive con il decreto ministeriale 21 novembre 1990, è cancellata dai registri medesimi per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2004.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A02995

DECRETO 18 febbraio 2002.

Modifica del responsabile della conservazione in purezza di talune varietà di specie ortive iscritte al relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro volontario delle varietà di cece;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive indicate nel dispositivo per le quali, altresì, sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato che la commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione 4 febbraio 2002, ha espresso parere favorevole alla variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

1. La ditta Alisem di Monetto Natale, è cancellata quale responsabile della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati.

Specie	Codice Sian	Varietà	D.M. iscrizione	D.M. rinnovo
Fagiolo rampicante	000382	Supermarconi	20-6-1977	16-2-2000
Fagiolo rampicante	000351	Anellino giallo	20-6-1977	16-2-2000
Fagiolo rampicante	000379	Stortino di Trento	20-6-1977	16-2-2000
Fagiolo rampicante	000370	Meraviglia di Venezia a grano nero	20-6-1977	16-2-2000
Fagiolo rampicante	000367	Meisterstuck	20-6-1977	16-2-2000

2. La ditta Asgrow Italia Vegetable Seed S.r.l. è sostituita, quale responsabile della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, dalla ditta Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l., Strada Traversante Ravadese, 60A - 43100 Parma.

Specie	Codice Sian	Varietà	D.M. iscrizione	D.M. rinnovo
Anguria o cocomero	002058	Capricho	20-3-1995	—
Anguria o cocomero	000009	Cardinal	30-5-1987	23-12-1997
Anguria o cocomero	000014	Crimson swett	20-6-1977	16-2-2000
Anguria o cocomero	000001	Jade	31-12-1992	—
Anguria o cocomero	000022	Jubilee	20-6-1977	16-2-2000
Anguria o cocomero	000023	Madera	21-7-1983	21-2-1994
Anguria o cocomero	001649	Rapsody	21-2-1994	—
Anguria o cocomero	000027	Royal flesh hybrid	20-6-1977	4-2-1999
Anguria o cocomero	001648	Vanity	21-2-1994	—
Carota	000848	Birka	28-12-1984	3-3-1995
Carota	001639	Cartago	21-2-1994	—
Carota	001640	Delo	21-2-1994	—
Carota	002038	Efeso	14-11-1992	—
Carota	000851	Luxor	04-12-1985	27-3-1995
Cavolfiore	000854	Artemis	04-12-1985	27-3-1995
Cavolfiore	000855	Athena	20-11-1987	4-2-1999
Cavolfiore	000858	Highlight	28-12-1984	3-3-1995
Cavolfiore	001341	Snowflower	20-6-1977	4-2-1999
Cavolo broccolo	001342	Futura hybrid	20-6-1977	4-2-1999
Cavolo broccolo	000112	Gem hybrid	20-6-1977	16-2-2000
Cavolo broccolo	001903	Highsierra	14-2-1992	—
Cavolo broccolo	001651	Pegaso	20-3-1995	—
Cavolo cappuccio bianco	001711	Jove	16-2-1989	1-2-2000
Cece	002301	Alì	24-2-1998	—
Cece	002302	Visir	24-2-1998	—
Cetriolino	000885	Flurry	21-7-1983	21-2-1994
Cetriolino	000888	Potomac	4-12-1985	27-3-1995
Cetriolo	000899	Scout	28-12-1984	3-3-1995
Cetriolo	001368	Sprint hybrid	20-6-1977	4-2-1999
Cicoria	000904	Fiji	20-11-1987	4-2-1999
Cipolla	000913	Armada	4-12-1985	27-3-1995
Cipolla	001816	Contessa	21-11-1990	—
Cipolla	001373	Cosmic hybrid	20-6-1977	4-2-1999

Specie	Codice Sian	Varietà	D.M. iscrizione	D.M. rinnovo
Cipolla	001713	Maestro	16-2-1989	1-2-2000
Cipolla	001911	Mitria	14-2-1992	—
Cipolla	001379	Texas grano 502	20-6-1977	4-2-1999
Fagiolo nano	001912	Apache	14-2-1992	—
Fagiolo nano	002368	Baldo	24-2-1998	—
Fagiolo nano	000925	Bronco	30-5-1987	23-12-1997
Fagiolo nano	002303	Elfo	24-2-1998	—
Fagiolo nano	002086	Etna	31-12-1992	—
Fagiolo nano	000929	Fresh	15-4-1986	27-3-1995
Fagiolo nano	000930	Gipsy	15-4-1986	27-3-1995
Fagiolo nano	000932	Goldrush	22-10-1980	9-1-2001
Fagiolo nano	000937	Latemar	4-12-1985	27-3-1995
Fagiolo nano	001914	Marshall	14-2-1992	—
Fagiolo nano	001915	Ranger	14-2-1992	—
Fagiolo nano	001385	Strike	20-6-1977	4-2-1999
Fagiolo nano	001916	Tema	14-2-1992	—
Fagiolo nano	002066	Volcano	20-3-1995	—
Fagiolo rampicante	002065	Sofia	20-3-1995	—
Fava	000969	Aprilia	11-5-1982	14-11-1992
Finocchio	000975	Conero	25-1-1984	3-3-1995
Finocchio	002064	Dover	20-3-1995	—
Finocchio	001586	Riace	21-2-1994	—
Finocchio	001560	Tiber	25-1-1984	3-3-1995
Finocchio	001561	Trevi	20-11-1987	4-2-1999
Finocchio	000978	Tusco	25-1-1984	3-3-1995
Indivia riccia	001645	Cabrera	21-2-1994	—
Indivia riccia	000979	Ibiza	30-5-1987	23-12-1997
Indivia riccia	001646	Rodi	20-3-1995	—
Indivia scarola	002304	Calico	23-12-1997	—
Indivia scarola	001389	Growers giant	20-6-1977	4-2-1999
Indivia scarola	000984	Valdena	25-1-1984	3-3-1995
Lattuga	001627	Aguilas	25-2-1993	—
Lattuga	001817	Andros	21-11-1990	—
Lattuga	002061	Bora	06-2-1996	—
Lattuga	002091	Borneo	31-12-1992	—
Lattuga	001818	Capri	21-11-1990	—
Lattuga	001721	Classic	16-2-1989	1-2-2000
Lattuga	001719	Coolguard	16-2-1989	1-2-2000
Lattuga	000002	Creta	31-12-1992	—
Lattuga	001962	Estiva di Kagran 2	22-6-1991	—
Lattuga	001642	Fox	21-2-1994	—
Lattuga	002005	Gorga	28-3-1992	—
Lattuga	001628	Grenada	25-2-1993	—
Lattuga	001959	Lentissima a montare 4	22-6-1991	—
Lattuga	002553	Lipari	30-3-2001	—
Lattuga	002148	Lorca	25-2-1993	—
Lattuga	001641	Luzon	21-2-1994	—
Lattuga	002135	Malta	21-2-1994	—
Lattuga	001644	Maré	21-2-1994	—
Lattuga	002041	Mikonos	14-11-1992	—
Lattuga	002212	Mula	21-2-1994	—
Lattuga	002063	Panarea	20-3-1995	—
Lattuga	002060	Ponza	20-3-1995	—
Lattuga	002062	Red Fire	20-3-1995	—
Lattuga	000991	Red head	20-11-1987	4-2-1999
Lattuga	001819	Sumatra	21-11-1990	—
Lattuga	001643	Suva	21-2-1994	—
Lattuga	000994	Tenerife	28-12-1984	3-3-1995
Lattuga	002213	Texada	21-2-1994	—
Lattuga	001723	Tortuga	16-2-1989	1-2-2000

Specie	Codice Sian	Varietà	D.M. iscrizione	D.M. rinnovo
Melanzana	001003	Kariba	15-4-1986	27-3-1995
Melanzana	001006	Maya	4-12-1985	27-3-1995
Melanzana	001981	Violetta lunga 3	22-6-1991	—
Melone	001024	Cameo	30-5-1987	23-12-1997
Melone	001025	Concorde	28-12-1984	3-3-1995
Melone	002156	Cortes	25-2-1993	—
Melone	002158	Frisco	25-2-1993	—
Melone	001757	Legend	5-10-1989	9-1-2001
Melone	002099	Macao	31-12-1992	—
Melone	001921	Mission	14-2-1992	—
Melone	001043	Symphony	15-4-1986	27-3-1995
Melone	001582	Taco	21-2-1994	—
Melone	001428	Vector hybrid	20-6-1977	4-2-1999
Peperone	001062	Marengo	21-7-1983	21-2-1994
Peperone	001063	Melody	21-7-1983	21-2-1994
Peperone	001433	Pip	20-6-1977	4-2-1999
Peperone	001841	Shilling	21-11-1990	—
Peperone	000570	Yolo Wonder (T.M.R.)	20-6-1977	22-6-1991
Pisello a grano rugoso	001097	Dawn	22-10-1980	9-1-2001
Pisello a grano rugoso	001101	Falcon	30-5-1987	23-12-1997
Pisello a grano rugoso	001908	Karisma	14-2-1992	—
Pisello a grano.rugoso	001106	Lynx	4-12-1985	27-3-1995
Pisello a grano rugoso	002042	Lynx Tre	14-11-1992	—
Pisello a grano rugoso	002059	Matisse	27-10-1995	—
Pisello a grano rugoso	001108	Milor	30-5-1987	23-12-1997
Pisello a grano rugoso	001647	Paladio	20-3-1995	—
Pisello a grano rugoso	001910	Quantum	14-2-1992	—
Pisello a grano rugoso	001113	Robin	30-5-1987	23-12-1997
Pisello a grano rugoso	001444	Spring	20-6-1977	4-2-1999
Pisello a grano rugoso	001116	Star 9	20-11-1987	4-2-1999
Pisello a grano rugoso	001848	Tiger	21-11-1990	—
Pisello a grano rugoso	001118	Utrillo	4-12-1985	27-3-1995
Pisello a grano rugoso	001120	Wolf	4-12-1985	27-3-1995
Pomodoro	001126	Amur	4-12-1985	27-3-1995
Pomodoro	001768	Brigade	5-10-1989	9-1-2001
Pomodoro	001157	Dural	15-4-1986	27-3-1995
Pomodoro	001181	Indo	28-12-1984	3-3-1995
Pomodoro	001198	Missouri	4-12-1985	27-3-1995
Pomodoro	001201	Monterosso	21-7-1983	21-2-1994
Pomodoro	001213	Pampas	15-4-1986	27-3-1995
Pomodoro	001269	Red Sea	30-5-1987	23-12-1997
Pomodoro	001270	Red setter	21-7-1983	21-2-1994
Pomodoro	001696	Snake	31-8-1988	1-2-2000
Pomodoro	001877	Sonar	21-11-1990	—
Pomodoro	001247	Sunny	28-12-1984	3-3-1995
Pomodoro	001287	Tivoli	15-4-1986	27-3-1995
Pomodoro	000705	VF 145 B 7879	20-6-1977	16-2-2000
Sedano	002536	Early Spring	10-1-2002	—
Sedano	000763	Florida 683	20-6-1977	16-2-2000
Sedano	001886	Golden Boy	21-11-1990	—
Spinacio	001306	Gladiator	30-5-1987	23-12-1997
Spinacio	001307	Kent	22-10-1980	9-1-2001
Spinacio	002078	Murena	14-11-1992	—
Spinacio	002044	Onos	14-11-1992	—
Spinacio	002016	Packer hybrid	20-6-1977	16-2-2000
Spinacio	000792	Seven R hybrid	20-6-1977	16-2-2000
Spinacio	001889	Shark	21-11-1990	—
Zucchino	001315	Herald	28-12-1984	3-3-1995
Zucchino	001531	Senator hybrid	20-6-1977	4-2-1999
Zucchino	001938	White Lady	14-2-1992	—

3. La ditta Peto Italiana S.r.l. è sostituita, quale responsabile della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, dalla ditta Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l., Strada Traversante Ravadese 60A - 43100 Parma.

Specie	Codice Sian	Varietà	D.M. iscrizione	D.M. rinnovo
Carota	001332	Isla	20-6-1977	4-2-1999
Carota	001333	Matra	20-6-1977	4-2-1999
Cetriolo	000203	Hiyield	20-6-1977	16-2-2000
Cipolla	000259	Crystal white wax	20-6-1977	16-2-2000
Cipolla	000265	Eclipse	20-6-1977	16-2-2000
Lattuga	002004	Antea	28-3-1992	—
Lattuga	002006	Patrizia	28-3-1992	—
Lattuga	000465	Salad bowl	20-6-1977	16-2-2000
Lattuga	000466	Salad bowl rossa	20-6-1977	16-2-2000
Lattuga	002008	Venere	28-3-1992	—
Melanzana	000488	Mission bell	20-6-1977	16-2-2000
Melone	000506	Hale’s best jumbo	20-6-1977	16-2-2000
Melone	000507	Harper hybrid	20-6-1977	16-2-2000
Melone	001418	Pinonet piel desapo	20-6-1977	4-2-1999
Melone	001421	Rochet	20-6-1977	4-2-1999
Melone	000210	Saticoy hybrid	20-6-1977	16-2-2000
Melone	000517	Supermarket	20-6-1977	16-2-2000
Melone	000518	Tendral tardivo	20-6-1977	16-2-2000
Pomodoro	001460	CA.RI.BE.	20-6-1977	4-2-1999
Pomodoro	001451	Cal ace	20-6-1977	4-2-1999
Pomodoro	001452	Cal J	20-6-1977	4-2-1999
Pomodoro	001461	Chef	20-6-1977	4-2-1999
Pomodoro	001466	Early Mech	20-6-1977	4-2-1999
Pomodoro	002134	Italdor	21-2-1994	—
Pomodoro	001864	Max	21-11-1990	—
Pomodoro	001207	Novamech	20-3-1981	10-4-1992
Pomodoro	001487	Petogro	20-6-1977	—
Pomodoro	001488	Petomech	20-6-1977	4-2-1999
Pomodoro	001490	Red river	20-6-1977	4-2-1999
Pomodoro	001276	Rio Fuego	25-1-1984	27-3-1995
Pomodoro	001494	Rio Grande	20-6-1977	4-2-1999
Pomodoro	001484	Royal chico VF	20-6-1977	4-2-1999
Pomodoro	000691	Small fry VFN	20-6-1977	16-2-2000
Pomodoro	001501	Ventura	20-6-1977	4-2-1999
Zucchino	000803	Blackjack	20-6-1977	16-2-2000
Zucchino	000807	Diamant hybrid	20-6-1977	16-2-2000
Zucchino	000811	Greyzini	20-6-1977	16-2-2000
Zucchino	000817	Storr’s green hybrid	20-6-1977	16-2-2000

Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A02992

PROVVEDIMENTO 18 febbraio 2002.

Iscrizione della denominazione «Ciliegia di Marostica» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 245/2002 della Commissione dell'8 febbraio 2002, la denominazione «Ciliegia di Marostica» riferita ai prodotti ortofrutticoli, è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 245/2002 dell'8 febbraio 2002.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Ciliegia di Marostica» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

REGOLAMENTO CEE N. 2081/1992 DEL CONSIGLIO
Domanda di registrazione: Art. 5
D.O.P. ( ) I.G.P. (X)
Numero nazionale del fascicolo 7/2000 .

1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
Indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
Recapito telefonico: 06/4819968 - Fax 06/42013126;
e-mail: qualità@politiche agricole.it

2. Associazione richiedente:
2.1 Nome: Consorzio cooperativo ortofrutticolo di Mason Vicentino S.c. a r.l.;
2.2 Indirizzo: via Guglielmo Marconi, 63 - 36064 Mason Vicentino (Vicenza);
2.3 Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: Ciliegia.
Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2):
4.1 Nome: Ciliegia di Marostica;
4.2 Descrizione: Frutto ottenuto dalla coltivazione delle seguenti varietà di *Prunus avium L.*:
a) precocissime «Sandra» e «Francese», quest'ultima ascrivibile alla varietà Bigareaux, Moreaux e Burlat;
b) medio precoce: «Roana» e il durone precoce «Romana»;
c) tardive duracine: «Milanese», «Durone Rosso» (Ferrovia Simile) e «Bella Italia»;
d) «Sandra Tardiva»;
ed inoltre le varietà «Van», «Giorgia», «Ferrovia», «Durone Nero I», «Durone Nero II», «Mora di Cazzano», «Ulster».

4.3 Zona geografica: La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica», delimitata in apposita cartografia, comprende i territori di nove comuni in provincia di Vicenza. L'area interessata copre una superficie agricola di circa 10.000 ha, dei quali circa 8.000 sono superfici agricole utilizzate. La parte nord del territorio si estende su un territorio collinare con altitudine sul mare compresa fra i 1.100 e 1.400 metri circa.

La parte sud comprende terreni di alta pianura con altitudine prevalente compresa fra i 90 e 1.100 metri circa sul livello del mare.

4.4 Prova dell'origine: La coltivazione delle ciliegie di Marostica sembra avere origini molto antiche e legate alla vicenda storica della «partita a scacchi». Nell'anno 1454 Taddeo Parisio, castellano e governatore della «terra e castello nobile di Marostica», a seguito della richiesta in moglie di sua figlia da parte di due cavalieri, decise, per evitare duelli, di darla in sposa a chi dei due avesse battuto l'altro a una partita a scacchi vivente.

Così fu disputata la partita e il vincitore ebbe in sposa la figlia, il perdente la sorella del governatore. Il giorno delle nozze di sua figlia e della sorella, Taddeo Parisio ordinò che si mettessero a dimora in tutto il territorio delle piante di ciliegie a ricordo del fausto evento.

Nel corso della «Mostra regionale delle ciliegie», che si tiene annualmente nella zona di produzione verso la fine di maggio, si ricorda questo evento con l'elezione delle giovani che vestiranno i panni delle due promesse spose durante la rappresentazione della vicenda storica. La rintracciabilità del prodotto è garantito dal fatto che i produttori delle «Ciliegie di Marostica» che intendono porre in commercio le ciliegie con l'Indicazione Geografica Protetta, devono iscrivere gli impianti in un apposito elenco e sono tenuti a comunicare annualmente all'Organismo di controllo sia la data indicativa d'inizio raccolta che la denuncia finale di produzione. Anche i confezionatori sono tenuti alla presentazione di analoga denuncia.

4.5 Metodo di ottenimento: Per produrre le «Ciliegie di Marostica», al momento dell'impianto, deve essere effettuata almeno la lavorazione localizzata «a buche», con dimensioni minime di metri 1,0 × 1,0 × 1,0 e le analisi chimico-fisiche del terreno allo scopo di predeterminare la necessità e le quantità di eventuali concimazioni di fondo. Sono ammessi sia l'impiego di astoni innestati su *Prunus Avium* che l'innesto a dimora del selvatico.

I sesti d'impianto non dovranno essere inferiori a metri 4 × 4. La difesa fitosanitaria deve essere attuata secondo i criteri della difesa integrata. La raccolta delle ciliegie deve essere effettuata a mano, disponendo il prodotto in contenitori con pareti rigide.

4.6 Legame: La zona di produzione delle «Ciliegie di Marostica» è da diverso tempo indicata quale territorio vocato alla cerasicoltura e diversi autori nel tempo hanno sottolineato la qualità delle ciliegie raccolte nella zona di Marostica.

L'esistenza di un mercato delle ciliegie nella zona di Marostica, risalente fin dal 1882, conferma la tradizionale vocazionalità di tale territorio per la coltura del ciliegio.

Nella zona di Marostica esiste una «Strada delle ciliegie» che ha inizio fuori Bassano e per via piano inizialmente e poi per colli e vallette collega i paesi interessati dalla produzione delle ciliegie.

4.7 Struttura di controllo:
Nome: C.S.Q.A.;
Indirizzo: via San Gaetano, 74, Thiene (Vicenza);

4.8 Etichettatura: Le «Ciliegie di Marostica» sono confezionate, per l'immissione al consumo, in appositi contenitori con una capacità della minima unità commerciabile pari al massimo di 10 kg di prodotto.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varietà e qualità.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con indicazione diretta o con apposite etichette l'indicazione «Ciliegie di Marostica - I.G.P.». Deve essere inserito, inoltre, il logo raffigurante una ciliegia sovrapposta ad una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi. La descrizione ed il logo sono riportati nell'allegato.

4.9 Condizioni nazionali:
N. CE ....;
Data di ricevimento del fascicolo integrale ....

ALLEGATO ALLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

Il logo della «Ciliegia di Marostica» raffigura una ciliegia di colore rosso pantone 0 32C con peduncolo, di colore verde pantone 361 C, con foglia di colore grigio pantone 404 C, sovrapposta ad una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi, di colore grigio pantone 404 C, su sfondo bianco e con ai margini riportata la scritta «Ciliegie di Marostica - Ciliegie I.G.P.», carattere serie elvetica, di colore rosso pantone 0 32 C; la dimensione dei disegni f.to cm 9 × 7 e cm 3 × 4 del logo, la grandezza di caratteri per le etichette grandi 28/29 punti, per le etichette piccole 11/12 punti, per le dimensioni il logo apposto sulle confezioni dovrà rispettare il rapporto altezza/base pari a 1,2.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«Ciliegia di Marostica»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» è riservata ai frutti di ciliegia che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Piattaforma varietale

La denominazione «Ciliegia di Marostica» designa i frutti ottenuti dalla coltivazione delle seguenti varietà:

a) precocissime «Sandra» e «Francese», quest'ultima ascrivibile alle varietà Bigareaux, Moreaux e Burlat;

b) medio precoce «Roana» e il durone precoce «Romana»;

c) tardive duracine: «Milanese», «Durone Rosso» (Ferrovia simile) e «Bella Italia»;

d) «Sandra Tardiva»;

ed inoltre le varietà «Van»; «Giorgia»; «Ferrovia»; «Durone Nero I»; «Durone Nero II»; «Mora di Cazzano»; «Ulster».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica» comprende i territori dei seguenti comuni in provincia di Vicenza: Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Mason, Molvena, Pianezze, Marostica, Bassano, limitatamente al territorio che si estende alla destra idrografica del fiume Brenta ed infine la parte del territorio del comune di Schiavon così delimitata: a est della statale per Vicenza la porzione a nord di via Olmi fino all'altezza di via Vegra; ad ovest della statale per Vicenza la porzione a nord di via Roncaglia Vecchia.

Art. 4.

Ambiente di coltivazione e tecnica colturale

L'ambiente di coltivazione e la tecnica colturale per la produzione della «Ciliegia di Marostica» sono le seguenti:

terreni: i terreni dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 con esclusione di quelli pianeggianti non drenati;

preparazione del terreno: la preparazione dei terreni per l'impianto dovrà essere eseguita con idonea lavorazione della superficie interessata. Nei terreni di collina è obbligatoria almeno l'esecuzione di una lavorazione localizzata a «buche», con dimensioni minime delle stesse di metri 1,0 × 1,0 × 1,0. È obbligatoria l'effettuazione di analisi chimico fisiche del terreno oggetto d'impianto da eseguirsi secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo allo scopo di predeterminare la necessità e la quantità di eventuali concimazioni di fondo;

impianto: viene ammesso esclusivamente l'impiego di astoni innestati su *Prunus Avium*. È ammesso l'uso sia di astoni innestati con le varietà di cui al precedente art. 2 e l'innesto a dimora del selvatico con le varietà medesime;

forma di allevamento: sono ammesse tutte le forme di allevamento, sia in volume che in parete. Per le forme in volume la chioma dovrà assumere una forma mono/poli conica o tronco/conica, con base/i all'estremità inferiore. Gli impianti dovranno in ogni caso rispondere ai seguenti altri requisiti:

le chiome di alberi contigui dovranno essere tra loro separate, ovvero senza presenza di intersecamenti tra rami delle stesse;

assenza di seccumi interni alle chiome;

densità e distribuzione delle ramificazioni dovranno essere tali da garantire illuminazione e arieggiamento di tutta la chioma degli alberi.

Per i nuovi impianti, i sesti non dovranno essere inferiori alle seguenti ampiezze minime: metri 4.00 sul filare e metri 4.00 tra i filari;

consociazione varietale: la distribuzione delle varietà nell'impianto dovrà essere rapportata all'epoca di fioritura e di maturazione delle stesse, predisponendo i nuovi impianti per blocchi varietali omogenei per epoca di fioritura e maturazione delle varietà comprese in uno stesso blocco varietale o di consociazione varietale;

difesa fitosanitaria: allo scopo di salvaguardare e tutelare il patrimonio apistico locale:

sono rigorosamente vietati gli interventi antiparassitari durante la fase della fioritura;

prima dell'esecuzione di eventuali interventi dovrà essere eseguita la trinciatura dell'erba oppure lo sfalcio e la raccolta della stessa. La difesa fitosanitaria dovrà comunque essere attuata secondo i criteri della difesa integrata.

Per il preventivo contenimento del rischio di infezioni di Monilia sui fiori, è obbligatoria la potatura di arieggiamento delle chiome e l'eliminazione dagli alberi delle eventuali produzioni non raccolte;

raccolta e condizionamento: la raccolta delle ciliegie deve essere effettuata a mano, disponendo il prodotto in contenitori con pareti rigide. Già in azienda agricola le ciliegie devono essere sottoposte a cernita per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente.

Fino al momento della consegna per la commercializzazione i frutti devono comunque essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per evitare perdite di qualità e conservabilità.

Qualora non venisse effettuata una commercializzazione della produzione nell'arco delle 48 ore i frutti dovranno essere sottoposti a raffreddamento anche con la tecnica dell'idrocooling.

Art. 5.

Controlli

Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Ciliegia di Marostica» sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 10, comma 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Il produttore o l'organismo associativo deve comunicare all'Organismo di controllo la data indicativa d'inizio raccolta dieci giorni prima che avvenga la stessa.

Entro trenta giorni dalla data di fine raccolta, il produttore deve presentare all'Organismo di controllo una denuncia finale di produzione annuale.

Analogamente, alla fine del periodo di commercializzazione il confezionatore deve presentare all'Organismo di controllo una denuncia finale.

Art. 6.

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche qualitative: le caratteristiche qualitative del prodotto devono essere, tranne che per il calibro, quelle corrispondenti alla categoria «I» (prima) stabilite dalle norme comunitarie di commercializzazione.

Calibrazione: la calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. Le ciliegie devono avere un calibro minimo di 20 mm.

Colorazione: la colorazione dei frutti commerciabili dovrà in linea generale essere:

rosso fuoco/rosso scuro per le ciliegie appartenenti alle seguenti varietà: Francese, Sandra, Durone rosso, Milanese, Ferrovia, Mora di Cazzano, Romana;

rosso scuro per le altre varietà.

Tolleranze: è consentita una tolleranza nella calibrazione e colorazione del 10% in numero o in peso di ciliegie non rispondenti alle caratteristiche sopra indicate.

Art. 7.

Confezionamento

Disposizioni generali relative alla presentazione.

Per essere ammesse al consumo le ciliegie dovranno essere confezionate in apposito contenitore (di legno, plastica, cartone o altro materiale idoneo) con una capacità della minima unità commercializzabile pari al massimo a 10 kg di prodotto.

Omogeneità.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varietà e qualità. La grandezza dei frutti deve essere omogenea. Inoltre le ciliegie devono presentare colorazione e maturazione uniformi.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

Condizionamento.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali deve essere effettuato solo con stampa o etichettatura realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con indicazione diretta o con apposita etichetta le seguenti indicazioni: CILIEGIA DI MAROSTICA - I.G.P. Inoltre, nello stesso campo visivo, devono essere indicati gli estremi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

data di confezionamento.

Deve essere inoltre inserito il logo sotto riportato e raffigurante una ciliegia di colore rosso pantone 032 C con peduncolo, di colore verde pantone 361 C, con foglia di colore grigio pantone 404 C, sovrapposta ad una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi, di colore grigio pantone 404 C, su sfondo bianco e con ai margini riportata la scritta «CILIEGIA DI MAROSTICA CILIEGIA I.G.P.», carattere serie Elvetica, di colore rosso Pantone 032 C; la dimensione dei disegni f.to cm 9 × 7 e cm 3 × 4 del logo, la grandezza dei caratteri per le etichette grandi 28/29 punti, per le etichette piccoli 11/12 punti, per le dimensioni il logo apposto sulle confezioni dovrà rispettare il rapporto altezza/base pari a 1,2.

02A03032

DECRETO 11 marzo 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona e Pesaro Urbino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che domanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 22 maggio 2001 al 20 settembre 2001 nella provincia di Pesaro Urbino;

piogge alluvionali dal 31 agosto 2001 al 5 settembre 2001, nella provincia di Ancona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ancona: piogge alluvionali dal 31 agosto 2001 al 5 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Castelfidardo, Filottrano, Osimo, Polverigi, Santa Maria Nuova;

Pesaro Urbino: siccità dal 22 maggio 2001 al 20 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Peglio, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto e Urbania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A03242

DECRETO 11 marzo 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle Regioni e Province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: siccità dal 1° gennaio 2001 al 10 dicembre 2001 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti: siccità dal 1° gennaio 2001 al 10 dicembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, nel territorio dei comuni di Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Palmoli, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, Schiavi di Abruzzo, Torrebruna, Tufillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A03243

DECRETO 11 marzo 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio di Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle Regioni e Province autonome;

Visti i decreti:

1) 7 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2001, con cui sono stati delimitati, tra l'altro, i comuni di Badolato, Cortale, Curinga, Gimigliano, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, San Pietro a Maida Platania, Santa Caterina allo Jonio, Sellia Marina, della provincia di Catanzaro, per i danni alle produzioni causati dalle grandinate dal 14 aprile 2001 al 19 maggio 2001, e dalle piogge alluvionali dal 5 al 26 maggio 2001; i comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Laganadi e Scilla della provincia di Reggio Calabria per i danni alle produzioni causati dalle piogge alluvionali dall'11 al 26 maggio 2001;

2) 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 2002 con cui sono stati delimitati i comuni di Oppido Mamertina, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, della Provincia di Reggio Calabria, per i danni alle produzioni causati dalle grandinate del 19 e 20 maggio 2001;

3) 22 febbraio 2002, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con cui sono stati delimitati i Comuni di Appigliano, Belsito, Carpanzano, Cellara, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Mangone, Marzi, Piane Crati, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano, della Provincia di Cosenza, per i danni alle produzioni causati dalle grandinate del 22 agosto e 22 settembre 2001;

Vista la richiesta di declaratoria della regione calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2001 nella provincia di Catanzaro;

siccità dal 1° marzo 2001 al 31 ottobre 2001 nella provincia di Crotone;

siccità dal 31 marzo 2001 al 30 ottobre 2001 nella provincia di Reggio di Calabria;

siccità dal 1° maggio 2001 al 30 ottobre 2001 nella provincia di Cosenza.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro:

siccità dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2001

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *f)*, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate dal 14 al 19 maggio 2001, e delle piogge alluvionali dal 5 al 26 maggio 2001, già dichiarate eccezionali, all'interno dei territori individuati con decreto 7 novembre 2001 citato nelle premesse;

Cosenza:

siccità dal 1° maggio 2001 al 30 ottobre 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 22 agosto e 22 settembre 2001 già dichiarate eccezionali, all'interno dei territori individuati con decreto 22 febbraio 2002 citato nelle premesse;

Crotone:

siccità dal 1° marzo 2001 al 31 ottobre 2001

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c), d)* e *f)* nell'intero territorio provinciale;

Reggio di Calabria:

siccità dal 31 marzo 2001 al 30 ottobre 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *f)*, nel territorio dei comuni di Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Bagnara Calabra, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Campo Calabro, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Ferruzzano, Fiumara, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Reggio Calabria, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Procopio, San Roberto, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Seminara, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo, Villa San Giovanni; con esclusione delle colture danneggiate dalle piogge alluvionali dall'11 al 26 maggio 2001 e dalle grandinate del 19 e 20 maggio 2001 già dichiarate eccezionali, all'interno dei territori individuati con decreti 7 novembre 2001 e 21 dicembre 2001 citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A03244

DECRETO 12 marzo 2002.

Rilevazione dei prezzi del vino, ai sensi del regolamento (CE) n. 1282/2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 e successive modifiche, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1282 del 28 giugno 2001 recante le modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 per quanto concerne le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Visti in particolare gli articoli 15 e 16 del regolamento n. 1282/2001 i quali stabiliscono, rispettivamente, l'obbligo per gli Stati membri di delimitare i bacini di produzione ed alcuni luoghi rappresentativi nei quali rilevare i prezzi dei vini da tavola ed il volume commercializzato, e l'obbligo di comunicare alla Commissione dell'Unione europea, a decorrere dal 1° agosto 2001 ogni due martedì, i prezzi del vino da tavola ed i volumi commercializzati;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 31 marzo 2001, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)* e *b)* che individua, tra le attività istituzionali dell'istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito denominato ISMEA, l'elaborazione dei prezzi dei più importanti prodotti agricoli tra i quali il vino;

Considerata la necessità di dare attuazione al regolamento (CE) n. 1282/2001 individuando i bacini di produzione del vino da tavola ed i luoghi, per ciascun bacino, maggiormente rappresentativi ai fini del rilevamento dei prezzi nonché le modalità per procedere alla rilevazione degli stessi;

Considerato che non esiste un sistema di registrazione dei contratti stipulati valido ai fini della esatta individuazione delle quantità oggetto degli stessi;

Ritenuto di potersi avvalere, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria sopra citata dell'attività istituzionalmente svolta dall'ISMEA nell'ambito della rilevazione dei prezzi all'origine

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1282/2001, l'ISMEA provvede alla rilevazione dei

prezzi dei vini da tavola bianchi e rossi e la stima dei relativi volumi commercializzati secondo le modalità indicate nel presente decreto.

La rilevazione dei prezzi è effettuata ogni quattordici giorni e riguarda il prodotto sfuso franco azienda del produttore, I.V.A. esclusa.

Art. 2.
Punti di rilevazione

La rilevazione riguarda le seguenti piazze, i cui prezzi si riferiscono ai poli produttivi di fianco indicati:

Vini bianchi		Vini rossi	
Verona	Verona Vicenza		
Ravenna	Lugo Forlì Rimini		
Pescara	Pescara Chieti	Pescara	Pescara Chieti
Bari	Bari Foggia Taranto	Bari	Bari Foggia Taranto
Trapani	Trapani		

Art. 3.
Comunicazioni

L'ISMEA provvede a comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio vitivinicolo, via XX settembre n. 20 - 00197 Roma, i prezzi e la stima dei rispettivi volumi commercializzati di cui al precedente art. 1, ogni due lunedì del mese secondo il calendario di cui all'allegato 1.

Qualora il giorno previsto per la comunicazione è un giorno festivo, la stessa sarà effettuata il primo giorno utile successivo a quello stabilito nell'allegato 1.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio vitivinicolo, provvede ad effettuare le comunicazioni, previste all'art. 16 del regolamento CE n. 1282/2001, alla Commissione U.E. secondo il calendario da questa predisposto (allegato 2).

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.

Roma, 12 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO 1

Calendario delle comunicazioni effettuate dall'ISMEA al Ministero

7 gennaio 2002; 21 gennaio 2002; 4 febbraio 2002; 18 febbraio 2002; 4 marzo 2002; 18 marzo 2002; 1° aprile 2002; 15 aprile 2002; 29 aprile 2002; 13 maggio 2002; 27 maggio 2002; 10 giugno 2002; 24 giugno 2002; 8 luglio 2002; 22 luglio 2002.
E così di seguito ogni due lunedì.

ALLEGATO 2

Commission Européenne
Direction générale de l'agriculture

D. 4. Vin. alcools er produits dérivés

Suivi du maché dans le secteur vitivini

Prix et Volumes Commercialisés
Règl. 1282/2001, Art. 16 §2

Campagne 2001-2002

Comunication	Mardi le
1	7 agosto 2001
2	21 agosto 2001
3	4 settembre 2001
4	18 settembre 2001
5	2 ottobre 2001
6	16 ottobre 2001
7	30 ottobre 2001
8	13 novembre 2001
9	27 novembre 2001
10	11 dicembre 2001
11	25 dicembre 2001
12	8 gennaio 2002
13	22 gennaio 2002
14	5 febbraio 2002
15	19 febbraio 2002
16	5 marzo 2002
17	19 marzo 2002
18	2 aprile 2002
19	16 aprile 2002
20	30 aprile 2002
21	14 maggio 2002
22	28 maggio 2002
23	11 giugno 2002
24	25 giugno 2002
25	9 luglio 2002
26	23 luglio 2002

02A03530

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 febbraio 2002.

Graduatoria di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernente le iniziative ammissibili delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, relative al primo protocollo aggiuntivo del «contratto d'area di Agrigento».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive tra le quali quelle del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;

Viste le delibere CIPE:

1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area può essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 300 miliardi di lire (154,937 meuro);

2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti già stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;

3) n. 69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001, punto 4, che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalle stesse delibere, secondo le modalità previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Viste le citate delibere CIPE n. 14/2000 e n. 69/2000 e la n. 53 del 4 aprile 2001 che autorizzano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad utilizzare per le predette finalità, fino alla concorrenza di lire 400 miliardi (206,583 meuro), una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;

Viste le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000 e n. 900019 del 15 gennaio 2001;

Visto il decreto ministeriale dell'8 maggio 2001 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Agrigento e con il quale è stato fissato in 119 miliardi (61,4583 meuro) l'importo massimo complessivo dei relativi investimenti ammissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive che (capo II, art. 7, punto 4, lettera *h*) attribuisce alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 che (art. 2, punto 2, lettera *a*) ha disposto il trasferimento in via anticipata a partire dal 1º giugno 2001 della competenza in materia di «programmazione negoziata» dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Vista la nota in data 23 novembre 2001, prot. n. 022432, con la quale la società IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.a., ha trasmesso le relazioni istruttorie con esito positivo riferite alle iniziative proposte dalle ditte a valere sul detto decreto ministeriale 8 maggio 2001;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

La graduatoria relativa al primo protocollo aggiuntivo al «contratto d'area di Agrigento», concernente le iniziative di cui in premessa ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è quella riportata nell'allegato 1 al presente decreto. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nella graduatoria, si forniscono, nell'allegato 2, le opportune note esplicative.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO 1

LEGGE 488/92 - GRADUATORIA DEL CONTRATTO D'AREA DI AGRIGENTO (primo protocollo aggiuntivo)

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 47

	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5
MEDIE	0,5182982745	0,0057767702	1,2686820298	-	9,4468085106
DEVIAZIONI STANDARD	0,1015575781	0,0032008947	0,1311182331	-	2,1039146808

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Ragione Sociale	Prov.	1 Capitale proprio	2 Occupazione attivata	3 Agevolazione richiesta	4 Indicatore Regionale	5 Indicatore Ambientale	Somma indicatori normalizzati	Sett. Serv.	Dime sione	Ob.	Cofin	Esito con-clusivo	Cod. escl.	Agevolaz. Concedibile (LM)	Agevolaz. Concedibile (Euro)
1	10094 - 11	COMEGA	AG	0.6550000	0.0114064	1.4492754	0	10.00000	4.7450856		P	1	SI	A		406.94	210.167
2	10095 - 11	XSUROS	AG	0.6265481	0.0142903	1.3513514	0	10.00000	4.6190597		P	1	SI	A		630.42	325.585
3	87694 - 11	CAV SRL	AG	0.6250000	0.0143554	1.3333333	0	10.00000	4.4867354	S	P	1	SI	A		361.41	186.653
4	10092 - 11	AIRCOM ALLUMINI di Alfeo Fortunato & C	AG	0.6500000	0.0109043	1.4285714	0	10.00000	4.3810869		P	1	SI	A		643.02	332.092
5	10093 - 11	CUT SYSTEM SICILIA	AG	0.6550000	0.0096970	1.4492754	0	10.00000	4.2110475		P	1	SI	A		583.68	301.446
6	87680 - 11	SORCE GIUSEPPE	AG	0.6504513	0.0048965	1.5151515	0	10.00000	3.1689388		P	1	SI	A		2.168.58	1.119.978
7	77921 - 11	EUROTAPPETI di Terrasi Alfonso	AG	0.6250000	0.0081111	1.3333333	0	10.00000	2.5359372		P	1	SI	A		515.13	266.042
8	87693 - 11	BIOSEARCH SRL	AG	0.5991669	0.0081000	1.3333333	0	10.00000	2.2781004	S	P	1	SI	A		451.83	233.351
9	87698 - 11	EDIL SYSTEM	AG	0.6296022	0.0048380	1.4084507	0	10.00000	2.1315938		P	1	SI	A		3.125.61	1.614.243
10	77931 - 11	RTR TRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R L	AG	0.5001204	0.0120409	1.2345679	0	10.00000	1.7807587	S	P	1	SI	A		879.06	453.997
11	87656 - 11	RIPLAST	AG	0.6500000	0.0022087	1.4285714	0	10.00000	1.6644715		P	1	SI	A		5.058.21	2.612.347
12	87682 - 11	ITALCOP	AG	0.5987065	0.0045215	1.3698630	0	10.00000	1.4341996		P	1	SI	A		2.611.59	1.348.774
13	77929 - 11	PISANO PREFABBRICATI	AG	0.5550000	0.0114179	1.1235955	0	10.00000	1.280151		P	1	SI	A		1.106.40	571.408
14	77924 - 11	Fra Diego La Matina	AG	0.6000000	0.0063570	1.2500000	0	10.00000	1.1062099		P	1	SI	A		2.662.74	1.375.190
15	87692 - 11	UNIPACK SRL	AG	0.5318211	0.0055111	1.3333333	0	10.00000	0.8061661		P	1	SI	A		2.422.68	1.251.210
16	84630 - 11	COMPUTER SUPPORT SRL	AG	0.6000000	0.0052842	1.2500000	0	10.00000	0.7710537		P	1	SI	A		1.519.89	784.958
17	77907 - 11	INTRACARNI	AG	0.6250000	0.0023309	1.3333333	0	10.00000	0.7301296		P	1		A		2.727.87	1.408.827
18	77928 - 11	TECNOLOGICA SERVICE	AG	0.4998961	0.0083108	1.2195122	0	10.00000	0.4983943	S	P	1	SI	A		508.96	262.856
19	49304 - 11	C. MESSANA SRL	AG	0.3583219	0.0049356	1.5384615	0	10.00000	0.4824422		P	1	SI	A		845.28	436.551
20	87655 - 11	PISANI	AG	0.6050000	0.0033992	1.2658228	0	10.00000	0.3520648	S	P	1	SI	P	2	753.45	389.124
21	84633 - 11	MEDICAL GAS CRIOGENICI	AG	0.5950000	0.0040188	1.2345679	0	10.00000	0.2087976		P	1	SI	A		1.853.34	957.170
22	77470 - 11	ECOTECH DI AVARELLO VINCENZO & C	AG	0.3436640	0.0053500	1.4925373	0	10.00000	0.1173248		P	1	SI	A		1.249.41	645.266
23	77382 - 11	AMEDILCOM ECOLOGIA	AG	0.5058386	0.0043572	1.3157895	0	10.00000	0.0560317		P	1	SI	A		1.857.48	959.308
24	84631 - 11	ANGELO CAMPIONE & C. DI GIUSEPPE FABRIZIO CAMPIONE	AG	0.5950000	0.0032304	1.2345679	0	10.00000	-0.0375085		P	1	SI	A		867.87	448.217
25	87699 - 11	LBM DI BORDINO CARMELO & C	AG	0.4191741	0.0049571	1.3888889	0	10.00000	-0.0523977		P	1	SI	A		2.068.56	1.068.322
26	77346 - 11	MEDIATEL	AG	0.5804938	0.0031453	1.2500000	0	10.00000	-0.089236	S	P	1	SI	N	2	-	-
27	77348 - 11	EDILMECCANICA G CAMPIONE	AG	0.5473754	0.0050232	1.1904762	0	10.00000	-0.2826314		P	1	SI	A		3.834.24	1.980.220
28	77347 - 11	BIO MEDICAL SYSTEMS	AG	0.4449705	0.0093876	1.1111111	0	10.00000	-0.532775		P	1	SI	A		3.130.92	1.616.985
29	87812 - 11	SUTERA SRL	AG	0.3467230	0.0083838	1.2500000	0	10.00000	-0.7545172		P	1	SI	A		1.557.00	804.123
30	77932 - 11	COGEPRO SRL	AG	0.5349999	0.0047345	1.3333333	0	7.000000	-0.8310664		P	1	SI	A		2.229.78	1.151.585
31	77901 - 11	CO ME TAR di Cipriano Gaetano & C	AG	0.4098850	0.0048765	1.2987013	0	10.00000	-0.8568788		P	1	SI	A		3.630.21	1.874.847
32	36312 - 12	CORSARA di RAVANUSA	AG	0.5500000	0.0049006	1.1111111	0	10.00000	-0.9003838		P	1	SI	A		1.798.38	928.786
33	77865 - 11	O.M.AG. OFFICINE MECCANICHE AGRIGENTINE	AG	0.4813390	0.0044381	1.2048193	0	10.00000	-1.0062695		P	1	SI	A		2.814.06	1.453.341
34	84632 - 11	G.M.M. - GRUPPO MANIFATTURIERO MEDITERRANEO	AG	0.4355177	0.0050396	1.2195122	0	10.00000	-1.1574802		P	1	SI	P	1	2.220.24	1.146.658
35	210 - 12	SGF	AG	0.5097168	0.0022316	1.2345679	0	10.00000	-1.1892985		P	1		N	1	-	-
36	87683 - 11	MAYO SAL SRL	AG	0.3860003	0.0054110	1.2500000	0	10.00000	-1.2965084		P	1	SI	N	1	-	-
37	77922 - 11	TRIASSI	AG	0.5100000	0.0064713	1.0204082	0	10.00000	-1.4953068		P	1	SI	N	1	-	-
38	77926 - 11	EPIPLAST	AG	0.5300000	0.0044394	1.0638298	0	10.00000	-1.6020016		P	1	SI	N	1	-	-
39	87700 - 11	DI STEFANO SETTIMIO & C SAS	AG	0.3599136	0.0039583	1.2820513	0	10.00000	-1.7627705		P	1	SI	N	1	-	-
40	77383 - 11	I.MA.G	AG	0.3882447	0.0017691	1.3157895	0	10.00000	-1.9104272		P	1	SI	N	1	-	-
41	77888 - 11	ECOMETAL SAS di Carmina Arcangelo	AG	0.5350000	0.0027075	1.0752688	0	10.00000	-2.0065942		P	1	SI	N	1	-	-
42	77915 - 11	MEDIPACK	AG	0.3355423	0.0045983	1.2500000	0	10.00000	-2.0472474		P	1	SI	N	1	-	-
43	34175 - 12	JOEFILM	AG	0.3635196	0.0031324	1.1904762	0	10.00000	-2.6837014		P	1	SI	N	1	-	-
44	77758 - 11	CHIOCCIOLA	AG	0.4820350	0.0036928	1.1111111	0	7.000000	-3.3728553	S	P	1	SI	N	3	-	-
45	42982 - 11	ALKEMIA PHARMACEUTICALS DI GUAIA ETTORE & C. S.N.C.	AG	0.3389365	0.0030087	1.0000000	0	10.00000	-4.4171133		P	1	SI	N	1	-	-
46	77925 - 11	SPIGADORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	AG	0.4914946	0.0022140	1.2500000	0	0.000000	-6.0095725		P	1	SI	N	1	-	-
47	77908 - 11	ASEP	AG	0.5000000	0.0031143	1.0000000	0	0.000000	-7.551234	S	P	1	SI	N	3	-	-

ALLEGATO 2

NOTE ESPLICATIVE

La graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria è determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei quattro indicatori, di cui al punto 5.c5) sub 1), 2), 3) e 5) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, normalizzati.

Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.

Si ricorda che il valore degli indicatori è così determinato:

indicatore n. 1: $\dfrac{\text{capitale proprio attualizzato investito nel programma}}{\text{investimento ammissibile attualizzato}}$

indicatore n. 2: $\dfrac{\text{numero di occupati attivati dal programma}}{\text{investimento ammissibile attualizzato}}$

indicatore n. 3: $\dfrac{100}{\text{agevolazione richiesta (in punti percentuali di quella massima consentita)}}$

indicatore n. 5: punteggio (compreso tra 0 e 10) conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali di cui al punto 5.c5.5 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.

Nella graduatoria, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

colonna A (posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi *ex equo* occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato in colonna L;

colonna B (numero di progetto): il numero di progetto della domanda;

colonna C (ragione sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni;

colonna D (prov.): la provincia del comune ove è ubicata l'unità produttiva o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni agevolati nelle aree ammissibili della regione, ove è ubicata la sede operativa;

colonna E (1 - capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito;

colonna F (2 - occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso è convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati;

colonna G (3 - agevolazione richiesta): il valore dell'indicatore n. 3, determinato sulla base dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita;

colonna H (4 - indicatore regionale): non rileva;

colonna I (5 - indicatore ambientale): il valore dell'indicatore n. 5 relativo alle prestazioni ambientali; esso è compreso tra 0 e 10;

colonna L (somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore è quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria;

colonna M (sett. serv.): il settore di attività del programma:

nulla = estrattivo, manifatturiero, costruzioni ed energia;

S = servizi;

colonna N (dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:

P = piccola impresa;

M = media impresa;

G = grande impresa;

colonna O (ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unità produttiva interessata dal programma:

1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno);

colonna P (cofin.): l'ammissibilità o meno della domanda al cofinanziamento U.E.:

SI = ammissibile;

nulla = non ammissibile;

colonna Q (esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilità o meno della domanda:

A = agevolabile;

N = non agevolabile;

P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali);

colonna R (cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:

1 = esaurimento delle risorse attribuibili;

2 = raggiungimento del limite del 5% destinato alle imprese di servizi;

3 = motivi 1 e 2 insieme;

4 = superamento della riserva del 50% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare;

5 = motivi 1 e 4 insieme;

6 = motivi 1 e 5 insieme;

7 = motivi 1, 2 e 4 insieme;

colonna S (agevolaz. concedibile LM): l'ammontare, in milioni di lire e due decimali, dell'agevolazione concedibile. Tale ammontare è inferiore a quello richiesto qualora nella colonna Q sia indicato «P»; è pari a zero qualora nella colonna Q sia indicato «N»;

colonna T (agevolaz. concedibile euro): l'ammontare, in euro, dell'ammontare della colonna S.

02A03240

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Donna Rita a r.l.», in Veglie e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 giugno 2001 effettuata nel confronti della società coop. agricola «Donna Rita a r.l.» con sede in Veglie (Lecce) dalle quali si evince che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Donna Rita a r.l.» con sede in Veglie (Lecce), codice fiscale n. 02529140754, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Domenico Quatraro, nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 1° aprile 1946, ivi residente alla 1ª trav. di via Casamassima, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale n. 64 del 23 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03529

DECRETO 12 marzo 2002.

Autorizzazione alla società IE.DI.GE. Engineering S.r.l., in Bari al rilascio di certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 5 novembre 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 21 novembre 2001, protocollo n. 785.723, con la quale l'organismo IE.DI.GE. Engineering S.r.l. con sede legale in via Domenico Cirillo, 73 - 70100 Bari, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo IE.DI.GE. Engineering S.r.l. - Bari, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo dall'organismo IE.DI.GE. Engineering S.r.l. - Bari, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo IE.DI.GE. Engineering S.r.l., con sede legale in via Domenico Cirillo, 73 - 70100 Bari, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: 2. Esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: 3. Esame finale;

allegato X: 4. Verifica di unico prodotto (Modulo G).

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo dall'organismo IE.DI.GE. Engineering S.r.l. - Bari, e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata l'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A03333

DECRETO 12 marzo 2002.

Autorizzazione alla società ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l., in Pontenure al rilascio di certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 settembre 2000, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE per gli allegati: V esame CE del tipo (Modulo B); VI esame finale; X verifica di unico prodotto (Modulo G), Xl conformità al tipo con controllo per campione; emesso a nome della società ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. con sede in via Emilia Parmense, 11/A - Pontenure (Piacenza);

Vista l'istanza del 12 settembre 2000, acquisita in atti di questo Ministero in data 19 settembre 2000, protocollo n. 757.561, con la quale l'organismo ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. - Pontenure (Piacenza), ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni per gli altri allegati VIII, IX, XII, XIII e XIV, ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione integrativa prodotta dall'organismo ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. - Pontenure (Piacenza) allegata all'istanza suddetta soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. - Pontenure (Piacenza), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. con sede in via Emilia Parmense, 11/A - Pontenure (Piacenza), è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo F);

allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. - Pontenure (Piacenza), e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. All'organismo ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. - Pontenure (Piacenza) resta attribuito quale numero di identificazione il n. 066 già precedentemente assegnato dalla Commissione europea.

4. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

5. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

6. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino al 15 settembre 2003.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A03334

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2002.

Modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati concernenti le erogazioni liberali per progetti culturali, di cui all'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha introdotto la lettera *c-nonies)* all'art. 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Adempimenti dei soggetti erogatori.*

1.1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 11 aprile 2001, sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a comunicare, per via telematica, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate le proprie generalità, comprensive dei dati fiscali, i dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta ed i dati relativi ai soggetti beneficiari dell'erogazione, in conformità alle specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al presente provvedimento.

2. *Adempimenti del Ministero per i beni e le attività culturali.*

2.1. In applicazione dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 5, comma 2, del decreto 11 aprile 2001, il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette, entro i termini di seguito specificati, per via telematica, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate i seguenti dati, in conformità alle specifiche tecniche indicate nell'allegato *B* al presente provvedimento:

a) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, l'elenco nominativo dei soggetti che effettuano elargizioni in denaro e il relativo ammontare;

b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto 11 aprile 2001, per ciascuno dei soggetti beneficiari, l'ammontare delle erogazioni ricevute, la quota spettante e la conseguente somma da versare all'erario.

3. *Modalità di trasmissione.*

3.1. I dati di cui ai punti 1 e 2 sono trasmessi per via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate con le modalità previste dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

3.2. I soggetti che procedono direttamente alla trasmissione telematica dei dati di cui ai punti 1 e 2 devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Internet determinato sulla base di quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione i soggetti già autorizzati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

4. *Software di controllo.*

4.1. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui ai punti 1 e 2, è necessario utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle rispettive specifiche tecniche.

4.2. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico Internet devono avere dimensioni non superiori a 3 Megabyte.

5. *Ricevute.*

5.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 5.4.

5.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico *ter* al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la trasmissione telematica;

c) il protocollo attribuito dall'Agenzia delle entrate al file, all'atto della ricezione dello stesso;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

5.3. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

5.4. La ricevuta non è rilasciata e la comunicazione si considera non presentata, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet di cui al punto 5.2;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 4.1;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario.

Tale circostanza è comunicata sempre per via telematica al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta è tenuto a riproporre la trasmissione, purché corretta, entro i termini previsti dal presente provvedimento.

6. *Disposizioni transitorie.*

6.1. Le comunicazioni oggetto del presente provvedimento relative al periodo d'imposta 2001 sono trasmesse per via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate dal 1° luglio al 30 settembre 2002.

Motivazioni.

L'emanazione del presente provvedimento ha lo scopo di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali ed ai soggetti che effettuano le erogazioni liberali per progetti culturali, di trasmettere le comunicazioni, di cui alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 aprile 2001, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

Questo provvedimento stabilisce le modalità tecniche di trasmissione del flusso di comunicazione dati, utili agli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate, per poter effettuare i successivi controlli derivanti dall'applicazione del sistema di agevolazioni fiscali, introdotte al fine di incentivare le erogazioni liberali a favore di iniziative di interesse culturale.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare l'art. 38, che integrando, con l'aggiunta della lettera *c-nonies)*, l'art. 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevede la concessione di erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 11 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2001, riguardante l'individuazione dei soggetti beneficiari di contributi in denaro e l'introduzione di modalità di comunicazione poste a carico sia del Ministero per i beni e le attività culturali che dei soggetti che effettuano le erogazioni liberali.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 1998, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto dirigenziale 21 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001 riguardante l'individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Circolare n. 107/E del 31 dicembre 2001 emanata congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali, riguardante le erogazioni liberali per progetti culturali, nella quale si fa riserva di fissare le modalità di trasmissione, per via telematica, con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

Il direttore: FERRARA

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI LE EROGAZIONI LIBERALI

1. *Caratteristiche dei file contenenti le comunicazioni.*

Ogni file si compone dei seguenti record lunghi 500 caratteri:

un record di testa (tipo record A);

uno o più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record B);

un record di coda (tipo record Z).

Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record A e Z) almeno un tipo record B.

2. *Caratteristiche dei campi.*

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

tipo di codifica di registrazione ASCII Standard;

in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

ALLEGATO *A*

Elenco dei soggetti beneficiari da trasmettere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	AN	Vale " A "
2	Spazio a disposizione	14	2 - 15	AN	Impostare a spazi
3	codice fornitura	5	16 - 20	AN	Vale "BENIC"
4	codice	2	21 - 22	NU	Vale "19"
5	Codice fiscale del soggetto erogatore	16	23 - 38	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
	Dati da impostare nel caso di persona fisica				
6	Cognome del soggetto erogatore	26	39 - 64	AN	Cognome del soggetto erogatore persona fisica
7	Nome del soggetto erogatore	25	65 - 89	AN	Nome del soggetto erogatore persona fisica
8	Sesso del soggetto erogatore	1	90 - 90	AN	Sesso del soggetto erogatore persona fisica
9	Data di nascita del soggetto erogatore	8	91 - 98	NU	Data di nascita del soggetto erogatore persona fisica
10	Comune di nascita del soggetto erogatore	40	99 - 138	AN	Comune di nascita del soggetto erogatore
11	Provincia di nascita del soggetto erogatore	2	139 - 140	AN	Provincia di nascita del soggetto erogatore
	Dati da impostare nel caso di persona non fisica				
12	Denominazione del soggetto erogatore	60	141 - 200	AN	Denom. PNF
13	Domicilio fiscale del soggetto erogatore	40	201 - 240	AN	Domicilio fiscale del soggetto erogatore
14	Provincia dom. soggetto erogatore	2	241 - 242	AN	Provincia dom. soggetto erogatore
15	**Dati fornitura**				
16	Anno d'imposta	4	243 - 246	NU	Nel formato " AAAA "
17	Progressivo invio	7	247 - 253	NU	Nel formato " AAAANNN "
18	Data invio	8	254 - 261	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
19	Spazio a disposizione	236	262 - 497	AN	Impostare a spazi
20	Carattere di controllo	1	498 - 498	AN	Vale " A "
21	Carattere di fine riga	2	499 - 500	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	AN	Vale " B "
2	Codice fiscale del soggetto beneficiario	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
	Dati da impostare nel caso di persona fisica				
3	Cognome del soggetto beneficiario	26	18 - 43	AN	Cognome del soggetto beneficiario
4	Nome del soggetto beneficiario	25	44 - 68	AN	Nome del soggetto beneficiario
5	Sesso del soggetto beneficiario	1	69 - 69	AN	Sesso del soggetto beneficiario
6	Data di nascita del soggetto beneficiario	8	70 - 77	NU	Data di nascita del soggetto beneficiario
7	Comune di nascita del soggetto beneficiario	40	78 - 117	AN	Comune di nascita del soggetto beneficiario
8	Provincia di nascita del soggetto beneficiario	2	118 - 119	AN	Provincia di nascita del soggetto beneficiario
	Dati da impostare nel caso di persona non fisica				
9	Denominazione del soggetto beneficiario	60	120 - 179	AN	Denominazione del soggetto beneficiario
10	Domicilio fiscale del soggetto beneficiario	40	180 - 219	AN	Domicilio fiscale del soggetto beneficiario
11	Provincia dom. soggetto beneficiario	2	220 - 221	AN	Provincia dom. soggetto beneficiario
	Dati contabili				
12	Tipo valuta	1	222 - 222	AN	Vale "L" per lire o "E" per euro
13	Importo erogato	13	223 - 235	NU	Importo espresso in lire o centesimi di euro
14	Progressivo record	6	236 - 241	NU	Progressivo record nell' ambito del file
15	Spazio a disposizione	256	242 - 497	AN	Impostare a spazi
16	Carattere di controllo	1	498 - 498	AN	Vale " A "
17	Carattere di fine riga	2	499 - 500	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	AN	Vale " Z "
2	Spazio a disposizione	14	2 - 15	AN	Impostare a spazi
3	codice fornitura	5	16 - 20	AN	Vale "BENIC"
4	codice	2	21 - 22	NU	Vale "19"
5	Codice fiscale del soggetto erogatore	16	23 - 38	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
	Dati da impostare nel caso di persona fisica				
6	Cognome del soggetto erogatore	26	39 - 64	AN	Cognome del soggetto erogatore persona fisica
7	Nome del soggetto erogatore	25	65 - 89	AN	Nome del soggetto erogatore persona fisica
8	Sesso del soggetto erogatore	1	90 - 90	AN	Sesso del soggetto erogatore persona fisica
9	Data di nascita del soggetto erogatore	8	91 - 98	NU	Data di nascita del soggetto erogatore persona fisica
10	Comune di nascita del soggetto erogatore	40	99 - 138	AN	Comune di nascita del soggetto erogatore
11	Provincia di nascita del soggetto erogatore	2	139 - 140	AN	Provincia di nascita del soggetto erogatore
	Dati da impostare nel caso di persona non fisica				
12	Denominazione del soggetto erogatore	60	141 - 200	AN	Denom. PNF
13	Domicilio fiscale del soggetto erogatore	40	201 - 240	AN	Domicilio fiscale del soggetto erogatore
14	Provincia dom. soggetto erogatore	2	241 - 242	AN	Provincia dom. soggetto erogatore
15	**Dati fornitura**				
16	Anno d'imposta	4	243 - 246	NU	Nel formato " AAAA "
17	Progressivo invio	7	247 - 253	NU	Nel formato " AAAANNN "
18	Data invio	8	254 - 261	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
19	Spazio a disposizione	236	262 - 497	AN	Impostare a spazi
20	Carattere di controllo	1	498 - 498	AN	Vale " A "
21	Carattere di fine riga	2	499 - 500	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

ALLEGATO *B*

1. Ministero per i beni culturali e ambientali - Elenco soggetti erogatori da trasmettere entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	AN	Vale " A "
2	Spazio a disposizione	14	2 - 15	AN	Impostare a spazi
3	codice fornitura	5	16 - 20	AN	Vale "BENIC"
4	Codice	2	21 - 22	NU	Vale "18"
5	Codice fiscale ente inviante	11	23 - 33	AN	Codice fiscale ente inviante
6	Spazio a disposizione	5	34 - 38		Impostare a spazi
7	Denominazione ente inviante	60	39 - 98	AN	Denominazione ente inviante
8	Domicilio fiscale ente inviante	40	99 - 138	AN	Domicilio fiscale ente inviante
9	Provincia dom. ente inviante	2	139 - 140	AN	Provincia dom. ente inviante
10	Indirizzo ente inviante	35	141 - 175	AN	Indirizzo ente inviante
11	Cap indirizzo ente inviante	5	176 - 180	AN	Cap indirizzo ente inviante
12	Anno di riferimento	4	181 - 184	NU	Nel formato " AAAA "
13	Progressivo invio	7	185 - 191	NU	Nel formato " AAAANNN "
14	Data invio	8	192 - 199	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
15	Spazio a disposizione	298	200 - 497	AN	Impostare a spazi
16	Carattere di controllo	1	498 - 498	AN	Vale " A "
17	Carattere di fine riga	2	499 - 500	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

RECORD DI DETTAGLIO DELLA
COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	AN	Vale " B "
2	Codice fiscale del soggetto erogatore	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
	Dati da impostare nel caso di persona fisica				
3	Cognome del soggetto erogatore	26	18 - 43	AN	Cognome del soggetto erogatore persona fisica
4	Nome del soggetto erogatore	25	44 - 68	AN	Nome del soggetto erogatore persona fisica
5	Sesso del soggetto erogatore	1	69 - 69	AN	Sesso del soggetto erogatore persona fisica
6	Data di nascita del soggetto erogatore	8	70 - 77	NU	Data di nascita del soggetto erogatore persona fisica
7	Comune di nascita del soggetto erogatore	40	78 - 117	AN	Comune di nascita del soggetto erogatore
8	Provincia di nascita del soggetto erogatore	2	118 - 119	AN	Provincia di nascita del soggetto erogatore
	Dati da impostare nel caso di persona non fisica				
9	Denominazione del soggetto erogatore	60	120 - 179	AN	Denom. PNF
10	Domicilio fiscale del soggetto erogatore	40	180 - 219	AN	Domicilio fiscale del soggetto erogatore
11	Provincia dom. soggetto erogatore	2	220 - 221	AN	Provincia dom. soggetto erogatore
	Dati contabili				
	Tipo valuta	1	222 - 222	AN	Vale "L" per lire o "E" per euro
12	Importo totale erogato	16	223 - 238	NU	Importo espresso in lire o centesimi di euro
13	Progressivo record	6	239 - 244	NU	Progressivo record nell'ambito del file
14	Spazio a disposizione	253	245 - 497	AN	Impostare a spazi
15	Carattere di controllo	1	498 - 498	AN	Vale " A "
16	Carattere di fine riga	2	499 - 500	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	AN	Vale " Z "
2	Spazio a disposizione	14	2 - 15	AN	Impostare a spazi
3	codice fornitura	5	16 - 20	AN	Vale "BENIC"
4	Codice	2	21 - 22	NU	Vale "18"
5	Codice fiscale ente inviante	11	23 - 33	AN	Codice fiscale ente inviante
6	Spazio a disposizione	5	34 - 38		Impostare a spazi
7	Denominazione ente inviante	60	39 - 98	AN	Denominazione ente inviante
8	Domicilio fiscale ente inviante	40	99 - 138	AN	Domicilio fiscale ente inviante
9	Provincia dom. ente inviante	2	139 - 140	AN	Provincia dom. ente inviante
10	Indirizzo ente inviante	35	141 - 175	AN	Indirizzo ente inviante
11	Cap indirizzo ente inviante	5	176 - 180	AN	Cap indirizzo ente inviante
12	Anno di riferimento	4	181 - 184	NU	Nel formato " AAAA "
13	Progressivo invio	7	185 - 191	NU	Nel formato " AAAANNN "
14	Data invio	8	192 - 199	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
15	Spazio a disposizione	298	200 - 497	AN	Impostare a spazi
16	Carattere di controllo	1	498 - 498	AN	Vale " A "
17	Carattere di fine riga	2	499 - 500	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

2. Ministero per i beni culturali e ambientali - Elenco soggetti beneficiari da trasmettere, qualora ne ricorrano i presupposti, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSI ZI ONE			TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1	-	1	AN	Vale " A "
2	Spazio a disposizione	14	2	-	15	AN	Impostare a spazi
3	codice fornitura	5	16	-	20	AN	Vale "BENIC"
4	codice	2	21	-	22	NU	Vale "20"
5	Codice fiscale ente inviante	11	23	-	33	AN	Codice fiscale ente inviante
6	Spazio a disposizione	5	34	-	38		Impostare a spazi
7	Denominazione ente inviante	60	39	-	98	AN	Denominazione ente inviante
8	Domicilio fiscale ente inviante	40	99	-	138	AN	Domicilio fiscale ente inviante
9	Provincia dom. ente inviante	2	139	-	140	AN	Provincia dom. ente inviante
10	Indirizzo ente inviante	35	141	-	175	AN	Indirizzo ente inviante
11	Cap indirizzo ente inviante	5	176	-	180	AN	Cap indirizzo ente inviante
12	Anno di riferimento	4	181	-	184	NU	Nel formato " AAAA "
13	Progressivo invio	7	185	-	191	NU	Nel formato " AAAANNN "
14	Data invio	8	192	-	199	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
15	Spazio a disposizione	298	200	-	497	AN	Impostare a spazi
16	Carattere di controllo	1	498	-	498	AN	Vale " A "
17	Carattere di fine riga	2	499	-	500	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	AN	Vale " B "
2	Codice fiscale del soggetto beneficiario	16	2 - 17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
	Dati da impostare nel caso di persona fisica				
3	Cognome del soggetto beneficiario	26	18 - 43	AN	Cognome del soggetto beneficiario
4	Nome del soggetto beneficiario	25	44 - 68	AN	Vale "20"
5	Sesso del soggetto beneficiario	1	69 - 69	AN	Sesso del soggetto beneficiario
6	Data di nascita del soggetto beneficiario	8	70 - 77	NU	Data di nascita del soggetto beneficiario
7	Comune di nascita del soggetto beneficiario	40	78 - 117	AN	Comune di nascita del soggetto beneficiario
8	Provincia di nascita del soggetto beneficiario	2	118 - 119	AN	Provincia di nascita del soggetto beneficiario
	Dati da impostare nel caso di persona non fisica				
9	Denominazione del soggetto beneficiario	60	120 - 179	AN	Denominazione del soggetto beneficiario
10	Domicilio fiscale del soggetto beneficiario	40	180 - 219	AN	
11	Provincia dom. soggetto beneficiario	2	220 - 221	AN	Provincia dom. soggetto beneficiario
	Dati contabili				
12	Tipo valuta	1	222 - 222	AN	Vale "L" per lire o "E" per euro
13	Ammontare delle erogazioni ricevute	16	223 - 238	NU	Importo espresso in lire o centesimi di euro
14	Tipo valuta	1	239 - 239	AN	Vale "L" per lire o "E" per euro
15	Quota spettante	16	240 - 255	NU	Importo espresso in lire o centesimi di euro
16	Tipo valuta	1	256 - 256	AN	Vale "L" per lire o "E" per euro
17	Importo da versare	16	257 - 272	NU	Importo espresso in lire o centesimi di euro
18	Progressivo record	6	273 - 278	NU	Progressivo record nell' ambito del file
19	Spazio a disposizione	219	279 - 497	AN	Impostare a spazi
20	Carattere di controllo	1	498 - 498	AN	Vale " A "
21	Carattere di fine riga	2	499 - 500	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSI ZI ONE			TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1	-	1	AN	Vale " Z "
2	Spazio a disposizione	14	2	-	15	AN	Impostare a spazi
3	codice fornitura	5	16	-	20	AN	Vale "BENIC"
4	codice	2	21	-	22	NU	Vale "20"
5	Codice fiscale ente inviante	11	23	-	33	AN	Codice fiscale ente inviante
6	Spazio a disposizione	5	34	-	38		Impostare a spazi
7	Denominazione ente inviante	60	39	-	98	AN	Denominazione ente inviante
8	Domicilio fiscale ente inviante	40	99	-	138	AN	Domicilio fiscale ente inviante
9	Provincia dom. ente inviante	2	139	-	140	AN	Provincia dom. ente inviante
10	Indirizzo ente inviante	35	141	-	175	AN	Indirizzo ente inviante
11	Cap indirizzo ente inviante	5	176	-	180	AN	Cap indirizzo ente inviante
12	Anno di riferimento	4	181	-	184	NU	Nel formato " AAAA "
13	Progressivo invio	7	185	-	191	NU	Nel formato " AAAANNN "
14	Data invio	8	192	-	199	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
15	Spazio a disposizione	298	200	-	497	AN	Impostare a spazi
16	Carattere di controllo	1	498	-	498	AN	Vale " A "
17	Carattere di fine riga	2	499	-	500	AN	Gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" "0A")

02A03432

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Cagliari.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Visti gli articoli 6 e 9 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota n. 64660 del 26 febbraio 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Cagliari con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Cagliari;

Atteso che l'irregolare funzionamento e stato determinato dal blocco totale del sistema informatico per consentire l'aggiornamento del software;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Cagliari sede di via Pintus è accertato come segue:

dalle ore 8 del giorno 26 febbraio 2002 fino alle ore 14 del giorno 27 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 7 marzo 2002

Il direttore compartimentale: MARTINI

02A03288

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 19 febbraio 2002.

Proroga dei termini di espropriazione, art. 13, legge n. 2359/1865, per la realizzazione dell'intervento «Captazione dei deflussi del Temo - pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2° intervento». Ente attuatore: Consorzio di bonifica della Nurra. (Ordinanza n. 275).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2° intervento»;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra è stato individuato, ai sensi dell'ordinanza n. 2409/1995, quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'attuazione dell'intervento sopracitato;

Atteso che tale intervento, è finanziato con i fondi messi a disposizione del Commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di Tesoreria intestata a «presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con ordinanza n. 135 del 1° aprile 1999, il Commissario governativo ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento «Captazione deflussi basso Temo,

pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2º intervento» ed ha provveduto alla fissazione dei termini per lo svolgimento delle procedure espropriative;

Atteso che con ordinanza n. 222 del 3 novembre 2000 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, proposta dal Consorzio di bonifica, relativa all'acquisizione di un'area necessaria per la realizzazione di una sottostazione di trasformazione;

Atteso che con ordinanza n. 224 del 20 novembre 2000, dovendosi realizzare i lavori previsti nella suddetta perizia, sono stati rifissati dei termini delle espropriazioni;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra, con nota n. 491 del 29 gennaio 2002, ha rappresentato la necessità di prorogare i termini per l'espropriazione fino alla data del 31 dicembre 2002, al fine di portare a compimento le procedure espropriative che, a causa dell'attivazione da parte dell'ufficio del catasto di nuove e più complesse procedure di gestione delle pratiche, hanno subito un rallentamento;

Atteso che con la predetta nota, il Consorzio di bonifica della Nurra, ha altresì comunicato che le attività da svolgere sono le seguenti:

predisposizione del piano esecutivo e delle pubblicazioni;

predisposizione e richiesta delle autorizzazioni al pagamento delle indennità;

pagamenti diretti agli aventi diritto delle indennità a saldo delle stipule di cessioni volontarie notarili;

deposito delle indennità alla Cassa depositi e prestiti per le ditte non accettanti;

la predisposizione e la richiesta dei decreti definitivi di esproprio e quindi la registrazione, trascrizione e voltura dei medesimi ed eventualmente le altre operazioni accessorie.

Ritenuto pertanto, di dover provvedere, alla proroga del termine per il compimento delle procedure espropriative;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indefferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge dei lavori di «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2º intervento»;

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il termine per il compimento delle espropriazioni è prorogato al 31 dicembre 2002.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nelle ordinanze n. 135 del 1º aprile 1999, n. 222 del 3 novembre 2000 e n. 224 del 20 novembre 2000.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 19 febbraio 2002

Il sub-commissario governativo: DURANTI

02A03341

ORDINANZA 12 marzo 2002.

Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2002 del sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus. Ente gestore: Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. (Ordinanza n. 276).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di Governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 262 del 24 ottobre 2001 con la quale è stato programmato l'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002 dal sistema Leni;

Atteso che, l'assessore regionale dei lavori pubblici - sub-commissario governativo per l'emergenza idrica, con nota prot. n. 5535 del 26 febbraio 2002, ha comunicato:

di aver predisposto una scheda contenente l'esame del bilancio idrico del sistema Leni e una proposta di programmazione fino alla data del 30 settembre 2002, fra i vari usi, delle risorse invasate nel sistema;

di aver convocato, in riferimento alla suddetta scheda, una riunione con gli enti gestori e gli altri enti interessati;

Atteso che, con la medesima nota sopracitata, l'assessore regionale dei lavori pubblici ha formulato la conseguente proposta di programmazione delle risorse idriche disponibili nel sistema predetto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità a tale proposta;

Considerato che, il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1º febbraio 2002 al 30 settembre 2002 nel sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus risulta essere il seguente:

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1º febbraio 2002	6,7
A dedurre perdite per evaporazione	0,6
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2002 (1)	2,2
Totale volume derivabile dal 1º febbraio al 30 settembre 2002	3,9

(1) La scorta minima al 30 settembre 2002 viene valutata sulla base del fabbisogno civile di sei mesi.

Ordina:

Art.1.

Disposizioni relative al sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus

1. Con decorrenza immediata l'alimentazione totale dallo schema 38 Villacidro e dell'integrazione per lo schema 37 S. Miali deve essere effettuata dall'invaso di M. Arbus e dalla traversa del Cannisoni. Pertanto lo schema deve essere disconnesso dal sistema Flumendosa - Campidano - Cixerri.

2. Con effetto immediato è vincolato, fino al 30 settembre 2002, quale scorta per usi idropotabili, un volume di risorsa idrica pari a 2,2 Mmc, disponibile nel sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus

1. Dal 1º marzo al 30 settembre 2002 i volumi di risorsa disponibili nel sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

Valori in milioni di mc

Usi civili dal Monte Arbus (Leni) e dal Cannisoni	2,6
Usi irrigui (abbeveraggi)	0,7
Usi industriali	0,2
Totale erogazione dal 1º marzo al 30 settembre 2002	3,5

2. Gli eventuali afflussi al sistema nel periodo 1º febbraio - 30 settembre 2002 vengono assegnati per gli usi irrigui.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 marzo 2002

Il commissario governativo: PILI

02A03427

ORDINANZA 12 marzo 2002.

Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2002 del sistema Sulcis Monte Pranu. Ente gestore: Consorzio di bonifica del Basso Sulcis. (Ordinanza n. 277).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di Governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 263 del 24 ottobre 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002;

Atteso che, l'assessore regionale dei lavori pubblici - sub-commissario governativo per l'emergenza idrica, con nota prot. n. 5535 del 26 febbraio 2002, ha comunicato:

di aver predisposto una scheda contenente l'esame del bilancio idrico del sistema Sulcis Monte Pranu e una proposta di programmazione fino alla data del 30 settembre 2002, fra i vari usi, delle risorse invasate nel sistema;

di aver convocato, in riferimento alla suddetta scheda, una riunione con gli enti gestori e gli altri enti interessati;

Atteso che, con la medesima nota sopracitata, l'assessore regionale dei lavori pubblici ha formulato la conseguente proposta di programmazione delle risorse idriche disponibili nel sistema predetto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità a tale proposta;

Considerato che, il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° febbraio 2002 al 30 settembre 2002 nel sistema idrico Sulcis-Monte Pranu risulta essere il seguente:

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° febbraio 2002 (1)	9,1
A dedurre perdite per evaporazione	2,0
A dedurre scorta minima nell'invaso al 30 settembre 2002 (2)	2,5
Totale volume derivabile dal 1° febbraio 2002 al 30 settembre 2002	4,6

(1) Al netto di 0,76 Mmc di acque morte utilizzabili solo mediante rilascio in alveo e successivo pompaggio.

(2) Scorta minima al 30 settembre 2002 - Fabbisogno potabile per sei mesi 2,5 Mmc.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema Sulcis Monte Pranu

1. Con effetto immediato, è vincolato fino al 30 settembre 2002, quale scorta per usi idropotabili, un volume di risorsa idrica pari a 2,5 Mmc disponibile nel sistema Sulcis Monte Pranu.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Sulcis Monte Pranu

1. Dal 1° marzo al 30 settembre 2002 i volumi di risorsa disponibili nel sistema Sulcis Monte Pranu sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

Valori in milioni di mc

Usi civili da Monte Pranu	2,9
Usi irrigui (abbeveraggio)	0,1
Usi industriali	1,0
Totale erogazione dal 1° marzo al 30 settembre 2002	4,0

2. Gli eventuali afflussi al sistema nel periodo 1° febbraio-30 settembre 2002, verranno assegnati, con successiva ordinanza, per gli usi irrigui e industriali.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 marzo 2002

Il commissario governativo: PILI

02A03428

ORDINANZA 12 marzo 2002.

Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2002 del sistema idrico Cixerri a Punta Gennarta. Ente gestore: Consorzio di bonifica del Cixerri. (Ordinanza n. 278).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di Governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 259 del 24 ottobre 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002;

Atteso che, l'assessore regionale dei lavori pubblici - sub-commissario governativo per l'emergenza idrica, con nota prot. n. 5535 del 26 febbraio 2002, ha comunicato:

di aver predisposto una scheda contenente l'esame del bilancio idrico del sistema Cixerri a Punta Gennarta e una proposta di programmazione fino alla data del 30 settembre 2002, fra i vari usi, delle risorse invasate nel sistema;

di aver convocato, in riferimento alla suddetta scheda, una riunione con gli enti gestori e gli altri enti interessati;

Atteso che, con la medesima nota sopracitata, l'assessore regionale dei lavori pubblici ha formulato la conseguente proposta di programmazione delle risorse idriche disponibili nel sistema predetto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità a tale proposta;

Considerato che il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° febbraio 2002 al 30 settembre 2002 nel sistema idrico Cixerri a Punta Gennarta risulta essere il seguente:

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° febbraio 2002	4,5
Perdite per evaporazione	1,0
Scorta nell'invaso al 30 settembre 2002 (1)	1,0
Totale risorse nette	2,4

(1) Pari a sei mesi di erogazione potabile.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema idrico Cixerri a Punta Gennarta

1. Con effetto immediato è vincolato, fino al 30 settembre 2002, quale scorta per usi idropotabili, un volume di risorsa idrica pari a 1,0 Mmc, disponibile nel sistema idrico Cixerri a Punta Gennarta.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Cixerri a Punta Gennarta

1. Dal 1° marzo al 30 settembre 2002 i volumi di risorsa disponibili nel sistema idrico Cixerri a Punta Gennarta sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

Valori in milioni di mc

Usi civili	1,2
Usi irrigui (abbeveraggi)	1,1
TOTALE . . .	2,3

2. Gli eventuali afflussi al sistema nel periodo 1° marzo al 30 settembre 2002 vengono assegnati per gli usi irrigui.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 marzo 2002

Il commissario governativo: PILI

02A03429

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2002.

Modificazioni allo statuto della Poste Vita S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 2068).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1144 del 12 marzo 1999 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Poste Vita S.p.a. ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 21 febbraio 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Poste Vita S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Poste Vita S.p.a. con la modifica apportata all'articolo: art. 2 *(Sede)*. — Nuova sede legale della società: Roma, largo Virgilio Testa n. 19 (trasferimento dalla precedente sede sita in Roma, viale Europa n. 175).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A03505

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 23 luglio 2001, n. **20154.**

Modalità di attuazione della misura «Società miste» prevista dallo SFOP 2000/2006.

Alle associazioni di categoria

Ai sindacati di categoria

Al Comando generale delle Capitanerie di porto

1. *Normativa di riferimento e generalità.*

Il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca, stabilisce le finalità specifiche delle azioni strutturali nel settore. Con il successivo regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, sono state definite modalità e condizioni di tali azioni strutturali.

Le azioni che possono essere intraprese con il contributo finanziario dello SFOP sono:

rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca;

adeguamento dello sforzo di pesca;

società miste;

piccola pesca costiera;

misure di carattere socio-economico;

protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere;

acquacoltura;

attrezzatura dei porti di pesca;

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

promozione e ricerca di nuovi sbocchi;

azioni realizzate dagli operatori del settore;

arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie;

azioni innovative ed assistenza tecnica.

Il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 recante «modalità di attuazione della misura di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006, prevede, tra le stesse, anche il trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo nell'ambito di una società mista. In tale provvedimento normativo sono altresì riportate le aliquote di riferimento per il calcolo del premio spettante per l'arresto definitivo dell'unità compreso il caso di trasferimento nell'ambito di società miste e per l'erogazione dell'acconto del premio stesso.

Con la presente circolare sono disciplinati le modalità di presentazione delle istanze e l'*iter* istruttorio per le «società miste».

Per «società mista» si intende una società commerciale, operante nel settore della pesca in acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione di un Paese non appartenente all'Unione europea, con sede nel Paese terzo e nella quale, con uno o più soci del Paese terzo, partecipa uno o più soci italiani con una quota complessiva compresa tra il 25% e il 75% del capitale sociale.

Le società miste possono essere costituite *ex novo* ai sensi della legislazione del Paese terzo o attraverso l'assunzione di partecipazione nel capitale sociale di una società commerciale già registrata nel Paese terzo.

2. *Ammontare del premio.*

Al fine di promuovere la costituzione di società miste sono concessi premi per il trasferimento definitivo delle navi da pesca italiane nell'ambito di dette società.

L'ammontare del premio è pari all'80% dell'importo spettante per l'arresto definitivo delle navi da pesca conseguito mediante demolizione, calcolato applicando i parametri di cui alle allegate tabelle numeri 1 e 2.

3. *Requisiti della nave.*

Per essere ammesse al premio di trasferimento nell'ambito delle società miste le navi da pesca devono rispettare le seguenti condizioni:

a) essere di stazza uguale o maggiore a 20 tsl o 22 GT;

b) avere al momento della decisione di ammissione una età maggiore di anni 10 e inferiore a 30 anni;

c) essere in attività almeno da cinque anni, sotto la bandiera di uno Stato membro della Comunità, nelle acque comunitarie e/o nelle acque di un Paese terzo ai sensi di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo e/o in acque internazionali in cui la pesca sia disciplinata da una convenzione internazionale;

d) essere stata armata ed equipaggiata ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di richiesta di trasferimento nell'ambito della società mista oppure per almeno l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente;

e) essere iscritta prima del trasferimento nel registro delle navi da pesca della Comunità;

f) essere armata ed equipaggiata al momento della decisione relativa alla concessione del premio.

Entro sei mesi a decorrere dalla decisione relativa alla concessione del premio la nave deve essere:

a) dotata di attrezzature tecniche che permettano di operare nella acque del Paese terzo alle condizioni indicate nell'autorizzazione a svolgere attività di pesca rilasciata dalle autorità del Paese terzo;

b) conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza ed assicurata per un valore non inferiore all'ammontare del premio.

4. *Requisiti del Paese terzo.*

Il trasferimento definitivo della nave verso il Paese terzo, previo accordo delle autorità competenti dello stesso, deve soddisfare i seguenti criteri:

a) offrire garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori;

b) il Paese terzo, verso il quale la nave sarà trasferita, non deve essere uno dei Paesi candidati all'adesione.

5. *Presentazione della domanda e* iter *istruttorio.*

L'originale della domanda di ammissione al premio per la costituzione della società mista, redatta in carta semplice, è presentata o fatta pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma. Copia della sola domanda è presentata o fatta pervenire all'ufficio di iscrizione della nave che provvede al procedimento istruttorio per verificare il possesso dei requisiti della nave da trasferire.

La domanda deve contenere:

le generalità complete del proprietario: cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale; residenza; telefono e fax; iscrizione al registro imprese di pesca. Per le società: generalità complete del legale rappresentante; ragione sociale completa; sede legale; codice fiscale; partita IVA; telefono e fax; iscrizione al registro imprese di pesca;

descrizione ed elementi identificativi della nave: stazza, potenza, numero di matricola o numero dei RR.NN.MM. e GG; ufficio di iscrizione della nave; numero UE; data di costruzione e data di entrata in esercizio; estremi della licenza di pesca;

descrizione del servizio e attività della nave negli ultimi cinque anni e condizioni per l'esercizio dell'attività, indicando l'attività principale svolta. Indicare solo una attività utilizzando uno dei seguenti codici (codice 1: pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'UE - codice 2: pesca nell'ambito di un accordo di pesca dell'UE - codice 3: pesca nell'ambito di un altro accordo di pesca - codice 4: pesca in acque internazionali .... da specificare);

eventuali aiuti ottenuti in precedenza a livello comunitario e/o nazionale o regionale per la nave o le navi oggetto di trasferimento alla società mista;

le coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto bancario, numero conto, codice ABI, codice CAB specificando la modalità di pagamento (euro o lire);

la seguente dichiarazione: «il sottoscritto/i autorizza/no il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento della finalità per le quali vengono acquisite.».

Alla domanda deve essere allegato:

a) un piano finanziario che indichi:

i contributi dei vari azionisti in natura o in liquidità;

il livello di partecipazione dei partner comunitari e del Paese terzo;

la percentuale del premio di trasferimento della nave da investire in liquidità nel capitale della società mista;

la redditività economica del progetto;

b) un piano di attività per un periodo di almeno cinque anni, che indichi in particolare le zone di pesca, le zone di sbarco e la destinazione finale delle catture;

c) impegno dell'autorità competente del Paese terzo al rilascio delle autorizzazioni per accedere alle zone di pesca (con traduzione giurata in lingua italiana);

d) l'autocertificazione fallimentare del/i proprietario/i della nave; nel caso trattasi di società indicare anche gli estremi di iscrizione alla camera di commercio;

e) la richiesta dell'informativa antimafia del/i proprietario/i ex art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998.

La sottoscrizione della domanda, del piano finanziario, del piano di attività e dell'autocertificazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto ovvero l'istanza e l'autocertifi-

cazione siano presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

L'esito istruttorio, sui requisiti di ammissibilità della nave, è condotto dall'ufficio marittimo e deve essere reso al Ministero entro trenta giorni dall'acquisizione della domanda, ovvero entro sessanta giorni in caso di integrazione documentale, secondo lo schema allegato (allegato *A).*

Il Ministero, acquisito il predetto parere ed esaminati il piano finanziario e il piano di attività, valuta il progetto di costituzione della società mista.

Verificata la disponibilità finanziaria, in caso di esito istruttorio positivo, il Ministero notifica al richiedente la decisione di ammissione e fissa in trenta giorni dalla notifica il termine per la riconsegna all'ufficio marittimo della licenza di pesca o dell'autorizzazione provvisoria. La riconsegna dell'atto abilitativo alla pesca è un atto irrevocabile: il titolo è annullato, la nave viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario. La mancata restituzione del titolo entro il termine prescritto comporta l'archiviazione della domanda senza preavviso ai sensi della legge n. 241/1990. In tal caso non può essere ripresentata istanza prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decisione di ammissione.

L'autorità marittima trasmette la licenza di pesca unitamente all'attestazione redatta conformemente all'allegato *B.*

Entro il termine di sei mesi dalla data della decisione relativa alla concessione del premio deve essere presentata:

a) una copia del contratto di assicurazione della nave;

b) certificazione del R.I.N.A., o di altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, attestante che la nave:

è dotata di attrezzature tecniche che permettano di operare nella acque del Paese terzo alle condizioni indicate nell'autorizzazione a svolgere attività di pesca rilasciata dalle autorità del Paese terzo;

è conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza.

Entro il termine di dodici mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca, il richiedente procede al trasferimento della nave alla società mista. La nave successivamente alla dismissione di bandiera deve essere immediatamente iscritta nel registro del Paese terzo ed è soggetta a un divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie. Il mancato rispetto del termine di dodici mesi pone a carico del richiedente il rischio connesso alla carenza di disponibilità di risorse finanziarie.

L'ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante il trasferimento della nave redatta secondo l'allegato *C.*

A completamento della documentazione necessaria per ultimare l'*iter* istruttorio per la liquidazione del primo rateo, il beneficiario trasmette al Ministero i seguenti atti:

I) domanda di liquidazione sottoscritta dal proprietario/i con firma autenticata nei modi sopra richiamati, recante, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti elementi:

a) numero di identificazione del progetto;

b) numero di matricola e data di immatricolazione della nave nel Paese terzo (gg/mm/aa);

c) data effettiva di inizio delle attività di pesca della nave nell'ambito della società mista (gg/mm/aa);

d) Paese di registrazione della società mista;

e) ragione sociale della società mista;

f) indirizzo della società mista;

g) moneta nella quale è espresso il capitale sociale della società mista;

h) importo del capitale sociale della società mista;

i) partecipazione del socio o dei soci comunitari nella società mista in % del capitale sociale;

j) motivazione del premio pubblico: specificare se trattasi di «creazione di una nuova società mista» ovvero di «assunzione di partecipazione nel capitale di una società mista esistente»;

k) data di creazione o di assunzione di partecipazione (gg/mm/aa);

l) coordinate bancarie del conto corrente prescelto per l'accredito del premio;

II) atto di conferimento/vendita della nave alla società mista (con traduzione giurata in lingua italiana);

III) certificato di iscrizione della nave nei registri navali del Paese terzo con l'indicazione, tra l'altro della data (gg/mm/aa), del numero di immatricolazione (con traduzione giurata in lingua italiana);

IV) certificato d'iscrizione della società mista nel Paese terzo (con traduzione giurata in lingua italiana);

V) dichiarazione vistata dal consolato o dall'ambasciata attestante la quota complessiva di partecipazione del beneficiario/i nella società mista;

VI) atto costitutivo e statuto della società mista (con traduzione giurata in lingua italiana);

VII) licenza di pesca rilasciata dal Paese terzo (con traduzione giurata in lingua italiana);

VIII) certificato da cui risulti lo stato non fallimentare della società mista (con traduzione giurata in lingua);

IX) autocertificazione fallimentare dei proprietari della nave trasferita;

X) impegno sottoscritto dal richiedente a rispettare le seguenti condizioni e adempimenti:

a) a non utilizzare la nave, per un periodo di cinque anni, per attività di pesca diverse da quelle autorizzate dalle autorità competenti del Paese terzo, né a far utilizzare la nave da altri armatori;

b) a richiedere l'autorizzazione preventiva al Ministero per qualsiasi cambiamento delle condizioni di utilizzo della nave (in particolare variazione della compagine sociale, modifica del capitale sociale della società mista, cambiamento di bandiera o della zona di pesca);

c) a sostituire l'unità qualora vada persa a seguito di un naufragio con una nave equivalente entro un anno a decorrere dal naufragio stesso;

d) a presentare al Ministero annualmente, per cinque anni consecutivi a partire dalla data di costituzione della società mista o di assunzione della partecipazione nel capitale societario, una relazione sull'esecuzione del piano di attività, comprensiva degli elementi di cui all'allegato *F*, corredata di documenti giustificativi nonché del bilancio e dello stato patrimoniale della società stessa;

XI) garanzia bancaria o assicurativa pari al 20% del premio;

XII) qualora l'importo complessivo della concessione è uguale o maggiore a 300 milioni allegare anche la richiesta di informazione antimafia, ex art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, per i proprietari (se non già trasmessa con allegato *B*).

6. *Modalità di erogazione del premio.*

Il premio per il trasferimento della nave nell'ambito della società mista è liquidato come segue:

a) 50%, a titolo di acconto, previa riconsegna del titolo abilitativo all'attività di pesca ed impegno da parte del richiedente a procedere al trasferimento definitivo della nave nel termine prescritto al paragrafo precedente;

b) ulteriore 30% al momento del conferimento della nave alla società mista e della sua iscrizione nei registri del Paese terzo, previa presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema allegato (allegato *D*) di importo pari al 20% del premio;

c) il saldo del premio è versato, previa richiesta del/i beneficiario/i corredata della documentazione di cui all'allegato *E*, dopo due anni di attività e dopo che siano pervenute le prime due relazioni annuali.

La garanzia è svincolata all'atto dell'approvazione della quinta relazione, previo riscontro delle prescritte condizioni.

7. *Cumulabilità degli aiuti pubblici.*

Il premio per la costituzione di «società miste» non è cumulabile con altro aiuto comunitario concesso in applicazione del regolamento CE 2792/1999 o dei regolamenti CEE n. 2908/83, (CEE) n. 4028/86 e CE n. 2468/98. Il premio spettante per la costituzione di una società mista è diminuito:

a) di una parte dell'importo riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento o per la costruzione, calcolata *pro rata temporis* per il periodo vincolativo residuo;

b) dell'intero aiuto per l'arresto temporaneo erogato ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento CE 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dell'art. 14 del regolamento CE 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998, riscosso nei due anni che hanno preceduto l'ammissione al premio per la costituzione di società mista.

Per il calcolo della quota *pro rata temporis* di cui alla lettera *a)* del punto precedente si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data di decisione di ammissione al premio per società mista. Il premio per la costituzione di società mista è interamente liquidato nel caso in cui la decisione di ammissione è effettuata alla scadenza del periodo vincolativo.

8. *Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità della nave e degli impegni assunti dal richiedente.*

Come già evidenziato al paragrafo 3, entro sei mesi dalla decisione relativa alla concessione del premio, la nave deve essere:

dotata di attrezzature tecniche che permettano di operare nelle acque del Paese terzo alle condizioni indicate nell'autorizzazione a svolgere attività di pesca rilasciata dalle autorità del Paese terzo;

conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza e adeguatamente assicurata.

Il mancato rispetto di tali condizioni determina la revoca della decisione di ammissione e l'archiviazione dell'istanza di premio per la costituzione di società mista. Resta ferma la possibilità da parte del richiedente di trattenere l'anticipazione del 50% previo arresto definitivo della nave conseguito nel rispetto della relativa normativa comunitaria e nazionale.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 29, paragrafo 4 e dell'art. 38 del regolamento (CE) 1260/99, il Ministero procede a una rettifica finanziaria della differenza tra il premio per società mista ed il premio di arresto definitivo, conseguito mediante trasferimento della nave a Paese terzo (di seguito denominato «differenza») nei seguenti casi:

a) qualora il beneficiario notifichi al Ministero un cambiamento delle condizioni di utilizzo tale da determinare l'inosservanza delle condizioni relative alla partecipazione comunitaria nel capitale sociale della società mista e all'utilizzo della nave, compresi la vendita della nave, il trasferimento di partecipazioni da parte del partner comunitario o il ritiro dell'armatore comunitario dalla società mista; si procede ad una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo della «differenza»; tale parte è valutata *pro rata temporis* del periodo di cinque anni;

b) qualora, all'atto di un controllo venga rilevata l'inosservanza delle condizioni di partecipazione comunitaria nel capitale sociale della società mista o di utilizzo della nave o l'inosservanza degli impegni assunti dal beneficiario di cui al precedente paragrafo 5, punto X, lettere *a)* e *b)*, si procede ad una rettifica finanziaria di entità pari alla «differenza»;

c) qualora il beneficiario non presenti le relazioni annuali sull'attività di cui al precedente paragrafo 5, punto X, lettera *d)*, dopo un'ingiunzione ad adempiere, in caso di persistenza nell'inadempimento, il Ministero procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo della «differenza», tale parte è calcolata *pro rata temporis* del periodo di cinque anni;

d) in caso di perdita e mancata sostituzione della nave, si procede ad una rettifica finanziaria di entità pari all'importo della «differenza», tale parte è calcolata *pro rata temporis* del periodo di cinque anni.

9. *Disposizioni generali.*

Per quanto non previsto dalla presente circolare si fa rinvio al regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP ed al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.

Si pregano gli enti in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente circolare.

Roma, 23 luglio 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 34

TABELLA 1

Categoria di nave per stazza	Euro
GT	
< 10	11000/GT + 2000
10 < 25	5000/GT + 62000
25 < 100	4200/GT + 82000
100 < 300	2700/GT + 232000
300 < 500	2200/GT + 382000
500 e oltre	1200/GT + 882000

TABELLA 2

Categoria di nave per stazza	Euro
tsl	
< 25	8200/tsl
25 < 50	6000/tsl + 55000
50 < 100	5400/tsl + 85000
100 < 250	2600/tsl + 365000

1. La tabella 1 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri. La tabella 2 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari uguale o inferiore a 24 metri le cui richieste di premio saranno presentate entro il 30 settembre 2003. Dopo tale data si applica la tabella 1 per tutte le navi.

2. Il premio per la costituzione delle società miste:

per le navi da 10 a 15 anni è pari all'80% dell'importo indicato nelle tabelle;

per le navi da 16 a 29 anni è pari all'80% dell'importo indicato nelle tabelle, diminuito dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni.

ALLEGATO *A*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE ATTUATIVO DELL'ART. 8 DEL REG. CE 2792 DEL CONSIGLIO DEL 17.12.1999.

VISTO il Reg. CE n. 2792 del Consiglio del 17.12.1999;

VISTA la circolare 23 marzo 2001, prot. 607328, recante norme di attuazione dell'art. 8 del Reg. CE n. 2792/1999;

VISTA la domanda di premio presentata da ________________________ acquisita al protocollo n.________ del__________ per la costituzione di una società mista in _________ *(specificare il Paese Terzo)* con la nave denominata ___________;

VISTI i registri di questo ufficio___________*(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM.& GG);*

VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino di equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca:

- è iscritta presso questo ufficio al numero______ dei registri _____*(matricola o RR.NN.MM. & GG)* ;
- risulta di proprietà di _____________ *(se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale e partita iva)*;
- è stata costruita nell'anno ______ *oppure, se l'anno di costruzione è ignoto,* è entrata in servizio nell'anno ___________;
- ha un età maggiore di anni 10 e inferiore a 30 anni
- è stata armata ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda di trasferimento nell'ambito della società mista oppure per l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente;
- negli ultimi anni ha svolto principalmente l'attività di pesca ___________ (vedi nota) .
- è abilitata alla pesca con ___________ *(specificare licenza/autorizzazione provvisoria)* n._____ del ______;
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con numero UE ________;
- ha una lunghezza tra le perpendicolari (Lpp) *(specificare se maggiore o minore)* _________ di 24 mt;
- ha una stazza di ______ *(esprimere il valore in TSL se la Lpp < o = 24 mt; in G.T. se la Lpp > 24 mt)*;

Si **ATTESTA** che:

- sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio per la costituzione della società mista;
- nel registro di iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave *(periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami);*
- risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti nave *(periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami, se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue :)*

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:

L. __________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________

L. __________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________

ALTRI VINCOLI *(da specificare)*:

____

Luogo e data Firma del titolare dell'Ufficio

○ ____________________________

(nota) Indicare solo una attività utilizzando uno dei seguenti codici (codice 1: pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'UE – codice 2: pesca nell'ambito di un accordo di pesca dell'UE – codice 3: pesca nell'ambito di un altro accordo di pesca – codice 4: pesca in acque internazionali);

ALLEGATO *B*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA.

VISTA la decisione di ammissione n. ________ del ___________, della nave n. UE___________ al premio per la costituzione di società mista di lire _______________(progetto n. ________);

CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data _______________;

VISTO il processo verbale del _________ concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca ;

VISTI i registri di questo ufficio___________*(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM.& GG);*

SI ATTESTA che:

- alla data di decisione di ammissione la nave n. UE ______________ era operativa e che il titolo (licenza di pesca n.___________ del _________ oppure autorizzazione provvisoria n. _________ del _________) è stato restituito in data _________ e quindi entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della decisione di ammissione;
- questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare nei registri gli estremi della decisione di ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave non può essere più adibita ad attività di pesca nelle acque comunitarie ed è destinata alla iscrizione nel registro _________ (*specificare il Paese Terzo)* entro il _______*(12 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca*) conformemente all'impegno assunto dal proprietario con atto sottoscritto in data ....;
- non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave *(periodo da cancellare se risultano vincoli)*;
- risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti *(specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli)*;:

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:

L. ___________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________
L. ___________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________

ALTRI VINCOLI (*da specificare)*:

____

Luogo e data   Firma del titolare dell'Ufficio

○   ________________________

Allegare originale annullato della licenza di pesca e/o dell'autorizzazione provvisoria, l'impegno sottoscritto dal proprietario/i, e per tutti i proprietari l'autocertificazione fallimentare e , qualora l'importo complessivo della concessione è uguale o maggiore a 300 milioni, anche l'informazione antimafia, ex art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

ALLEGATO *C*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTA CANCELLAZIONE DELLA NAVE

VISTA la decisione, comunicata con ministeriale n. _____ del ___________ di ammissione della nave n. UE_______ al premio per società mista di lire _________;

VISTA l'attestazione redatta da questa autorità marittima in data ___________ concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine prescritto di 30 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

VISTO il decreto di dismissione di bandiera n. _____ del _______;

VISTI i registri di questo ufficio________***(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM.& GG);***

SI ATTESTA che nei registri di questo ufficio risulta :

- la cancellazione della suddetta nave per ____________ a far data dal _____________;
- l'annotazione del vincolo irrevocabile in virtù del quale la suddetta nave non può rientrare nelle acque comunitarie;
- non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi. (periodo da cancellare se risultano vincoli);
- risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (specificare la natura e la data in cui scade il ***vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli)***;

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:

L. ___________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________
L. ___________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________

Luogo e data   Firma del titolare dell'Ufficio

○   ______________________

ALLEGATO *D*

Bozza di polizza

Premesso che:

il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali del settore della pesca;

il predetto regolamento prevede, tra l'altro, l'adozione della misura per la costituzione di società miste;

la circolare 23 marzo 2001, prot. 607328, reca norme di attuazione dell'art. 8 del reg. CE n. 2792/1999 per la costituzione di società miste;

con ministeriale n. .... del .... è stata comunicata l'ammissibilità del progetto n. .... con la nave n. UE .... , al premio di lire .... per la costituzione di società mista;

il titolo abilitativo all'attività di pesca è stato riconsegnato all'ufficio marittimo di iscrizione nei termini prescritti;

il paragrafo 6 della citata circolare prevede la possibilità di erogare, il 30% dei contributi concessi al momento del conferimento della nave alla società mista, previa presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa, di importo pari al 20% del premio;

che la polizza è intesa a garantire che il beneficiario rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dal richiamato regolamento comunitario, dal decreto ministeriale n. .... e dalla ministeriale n. .... del .... ;

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta Banca/Assicurazione .... con sede legale in .... iscritta nel registro delle imprese di .... al n. .... , che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità .... , a mezzo dei sottoscritti signori:

.... nato a .... il .... ;

.... nato a .... il .... ;

nella loro rispettiva qualità di .... e di .... , dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della .... cod. fiscale ...., beneficiario - in qualità di proprietario della/e navi - del premio per la costituzione di società miste, e a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, fino alla concorrenza di lire .... (diconsi lire ....), oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. .... del .... del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (periodo da cancellare se la polizza è prestata da una banca).

La sottoscritta ...., rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al successiva punto 3), al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora il beneficiario del premio non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato dal Ministero medesimo a fronte dell'esito sfavorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa o il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dal richiamato regolamento comunitario, dalla circolare ministeriale. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento in vigore nello stesso periodo sul 50% dell'importo di premio anticipato (quota nazionale) e in ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo sul restante 50% dell'importo di premio anticipato (quota comunitaria);

2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, altre agli interessi di cui al precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte della banca/assicurazione .... stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal beneficiario o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il beneficiario nel frattempo abbia perso la proprietà della nave indicata nelle premesse, sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la Tesoreria centrale della Stato ed intestati al «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari»;

4) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino alla data del .... (cinque anni dalla data costituzione o di acquisizione della partecipazione nella società mista) e comunque fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla banca/assicurazione .... darà comunicazione dello svincolo della garanzia prestata;

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli n. 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero;

7) in caso di controversie tra la banca/assicurazione .... e il Ministero delle politiche agricole e forestali è competente il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

..................., lì ....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a propone eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7).

..................., lì ....

ALLEGATO *E*

Documenti per il pagamento del saldo

1. Domanda di liquidazione del saldo con l'indicazione delle coordinate bancarie del conto prescelto per l'accredito del premio;

2. Relazioni, firmate dal richiedente/legale rappresentante, relative alla esecuzione dei primi due anni di attività previsti dal piano, recante gli elementi di cui all'allegato *F*;

3. Dichiarazione vistata dal consolato o dall'ambasciata attestante che la nave, al momento della presentazione dell'istanza della domanda di pagamento è in attività (con traduzione giurata in lingua italiana);

4. Licenza di pesca (con traduzione giurata in lingua italiana).

5. Certificato da cui risulti lo stato non fallimentare della società mista (con traduzione giurata in lingua italiana).

6. Autocertificazione fallimentare dei beneficiari del contributo.

ALLEGATO *F*

Dati sulla esecuzione del piano di attività

1. Identificazione del progetto e della relazione:

a) numero di identificazione del progetto;

b) relazione n. .... (numero compreso tra 1 e 5);

c) periodo a cui si riferisce la presente relazione: dal gg/mm/aa al gg/mm/aa;

2. Eventuali cambiamenti:

a) cambiamento di socio nel Paese terzo: .... (si/no; se si specificare);

b) variazione del capitale sociale o variazione della quota di partecipazione del socio comunitario/dei soci comunitari: .... (si/no; se si specificare i cambiamenti e le motivazioni);

c) cambiamento di bandiera della nave: .... (si/no; se si specificare);

d) cambiamento di zona/zone di pesca: .... (si/no; se si specificare);

e) sostituzione di una nave naufragata: .... (si/no);

3. Quantitativi catturati:

a) nasello: T. ....;

b) specie demersali: T. ....;

c) molluschi: T. ....;

d) specie pelagiche: T. ....;

e) altre specie: T. ....;

4. Tonnellaggio commercializzato dei quantitativi di cui al punto 3:

a) totale quantità commercializzate: T. ....;

b) di cui, commercializzata verso gli Stati membri dell'UE: T. ....

5. Valore commercializzato:

a) valore in euro della quantità commercializzata di cui al punto 4-*a)*;

b) valore in euro della quantità commercializzata di cui al punto 4-*b)*;

6. Occupazione:

a) numero totale di posti di lavoro a bordo della nave: ....;

b) di cui, numero di posti di lavoro occupati dai cittadini della U.E. ....

02A03349

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 marzo 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8737
Yen giapponese	116,32
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,61380
Corona svedese	9,0015
Franco svizzero	1,4614
Corona islandese	87,86
Corona norvegese	7,7090
Lev bulgaro	1,9510
Lira cipriota	0,57564
Corona ceca	31,120
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,10
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5556
Lira maltese	0,3992
Zloty polacco	3,6068
Leu romeno	28780
Tallero sloveno	223,6004
Corona slovacca	41,800
Lira turca	1175000
Dollaro australiano	1,6529
Dollaro canadese	1,3927
Dollaro di Hong Kong	6,8141
Dollaro neozelandese	1,9999
Dollaro di Singapore	1,6148
Won sudcoreano	1161,41
Rand sudafricano	10,1436

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A03590

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teoreme»

Estratto decreto n. 807 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TEOREME nelle forme e confezioni: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Scharper S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manzoni, 45, c.a.p. 20100 - Italia, codice fiscale n. 09098120158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034588018 (in base 10), 10ZKCL (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A - Nota 76».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Ravina (Trento) - Italia, via Provina, 2 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: gluconato ferroso biidrato 695 mg (equivalente: a 80 mg di Fe^{++}).

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03246

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fisiotens»

Estratto decreto A.I.C. n. 50 del 22 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: FISIOTENS, nelle forme e confezioni: «0,2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, «0,2 mg compresse rivestite con film» 98 compresse, «0,3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, «0,3 mg compresse rivestite con film» 98 compresse, «0,4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, «0,4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco - Torino, via della Libertà, 30, c.a.p. 10095, Italia, codice fiscale n. 05075810019.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 034063014 (in base 10), 10HJP6 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Solvay Pharmaceuticals GmbH stabilimento sito in Neustadt A. Rbge. (Germania), Justus von Liebig Strasse 33 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: Moxonidina 0,2 mg;

eccipienti: magnesio stearato 0,3 mg: lattosio 95,8 mg: crospolivinilpirrolidone 3 mg; polivinilpirrolidone 0,7 mg; talco 0,9975 mg: idrossipropilmetilcellulosa 1,3 mg; etilcellulosa 1,2 mg; polietilenglicole 6000 0,25 mg; ossito di ferro posso (€ 172) 0,0025 mg: titanio biossibo (€ 171) 1,25 mg.

Confezione: «0,2 mg compresse rivestite con film» 98 compresse - A.I.C. n. 034063026 (in base 10), 10HJPL (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Solvay Pharmaceuticals GmbH stabilimento sito in Neustadt A. Rbge.(Germania), Justus von Liebig Strasse 33 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: l compressa rivestita con film:

principio attivo: moxonidina 0,2 mg;

eccipienti: magnesio stearato 0,3 mg; lattosio 95,8 mg: crospolivinilpirrolidone 3 mg; polivinilpirrolidone 0,7 mg: talco 0,9975 mg; idrossipropilmetilcellulosa 1,3 mg; etilcellulosa 1,2 mg; polietilenglicole 6000 0,25 mg; ossido di ferro rosso (€ 172) 0,0025 mg; titanio biossido (€ 171) 1,25 mg.

Confezione: «0,3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 034063038 (in base 10), 10HJPY (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Solvay Pharmaceuticals GmbH stabilimento sito in Neustadt A. Rbge. (Germania), Justus von Liebig Strasse 33 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: moxonidina 0,3 mg;

eccipienti: magnesio stearato 0,3 mg; lattosio 95,7 mg; crospolivinilpirrolidone 3 mg; polivinilpirrolidone 0,7 mg; talco 0,975 mg: idrossipropilmetilcellulosa 1,3 mg; etilcellulosa 1,2 mg; polietilenglicole 6000 0,25 mg; ossido di ferro rosso (€ 172) 0,025 mg; titanio biossito (€ 171) 1,25 mg.

Confezione: «0,3 mg compresse rivestite con film» 98 compresse - A.I.C. n. 034063040 (in base 10), 10HJQ0 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Solvay Pharmaceuticals GmgH stabilimento sito in Neustadt A. Rbge. (Germania), Justus von Liebig Strasse 33 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: moxonidina 0,3 mg;

eccipienti: magnesio stearato 0,3 mg; lattosio 95,7 mg; crospolivinilpirrolidone 3 mg; polivinilpirrolidone 0,7 mg; talco 0,975 mg; idrossipropilmetilcellulosa 1,3 mg; etilcellulosa 1,2 mg; polietilenglicole 6000 0,25 mg; ossido di ferro rosso (€ 172) 0,025 mg; titanio biossido (€ 171) 1,25 mg.

Confezione: «0,4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 034063053 (in base 10), 10HJQF (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Solvay Pharmaceuticals GmbH stabilimento sito in Neustadt A. Rbge. (Germania), Justus von Liebig Strasse 33 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: l compressa rivestita con film:

principio attivo: moxonidina 0,4 mg;

eccipienti: magnesio stearato 0,3 mg; lattosio 95,6 mg; crospolivinilpirrolidone 3 mg; polivinilpirrolidone 0,7 mg; talco 0875 mg; idrossipropilmetilcellulosa 1,3 mg; etilcellulosa 1,2 mg; polietilenglicole 6000 0,25 mg; ossido di ferro rosso (€ 172) 0125 mg; titanio biossibo (€ 171) 1,25 mg.

Confezione: «0,4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse - A.I.C. n. 034063065 (in base 10), 10HJQT (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Solvay Pharmaceuticals GmbH stabilimento sito in Neustadt A. Rbge. (Germania), Justus von Liebig Strasse 33 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: l compressa rivestita con film:

principio attivo: moxonidina 0,4 mg;

eccipienti: magnesio stearato 0,3 mg; lattosio 95,6 mg; crospolivinilpirrolidone 3 mg;

polivinilpirrolidone 0,7 mg; talco 0,875 mg; idrossipropilmetilcellulosa 1,3 mg; etilcellulosa 1,2 mg; polietilenglicole 6000 0,25 mg; ossido di ferro rosso (€ 172) 0,125 mg; titanio biossido (€ 171) 1,25 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Fisiotens» è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03247

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolgosin»

Estratto decreto n. 51 del 22 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOLGOSIN, nelle forme e confezioni: «100 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156 - Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 034925053 (in base 10), 119UHX (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Emilia, 99 - Lodi - S. Grato (tutte).

Composizione: 1 fiala di soluzione contiene:

principio attivo: ketoprofene 100 mg;

eccipienti: arginina 68,5 mg, acido citrico monoidrato 0,8 mg, alcool benzilico 40 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03245

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lampoclod»

Estratto decreto A.I.C. n. 71 del 1º marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LAMPOCLOD, nelle forme e confezioni: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale da 3,3 ml, «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria Visconti, 33, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00738630151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale da 3,3 ml:

A.I.C. n. 035002017 (in base 10), 11D5P1 (in base 32);

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Infosint s.a, stabilimento sito in Svizzera, Campocologno (tutte).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: clodronato di sodio tetraidrato 125 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1,32 mg; acqua 3,3 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Confezione: «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale:

A.I.C. n. 035002029 (in base 10) 11D5PF (in base 32);

Classe: «A - Nota 42».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Infosint s.a, stabilimento sito in Svizzera, Campocologno (tutte).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: clodronato di sodio tetraidrato 375 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 4 mg; acqua 10 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: osteolisi tumorale, mieloma multiplo, iperparatiroidismo primario. Prevenzione e trattamento dell'osteoporosi post menopausale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Claversal»

Estratto decreto A.I.C. n. 14 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Parke Davis S.p.a., con sede in via C. Colombo, 1, Lainate, Milano, con codice fiscale 09810140153.

Medicinale: CLAVERSAL.

Confezione A.I.C. numeri:

027308016 - 50 compresse rivestite 500 mg;

027308042 - 7 clismi 2 g;

027308055 - 7 clismi 4 g;

027308067 - 20 supposte 500 mg,

è ora trasferita alla società: Glaxosmithkline S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona, con codice fiscale 00212840235.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Locorten»

Estratto provveddimento A.I.C. n. 56 del 23 febbraio 2002

Medicinale: LOCORTEN.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 km. 20,5, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11);

23. Cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la riduzione del periodo di validità da sessanta mesi a ventiquattro mesi e conseguente modifica delle condizioni di conservazione introducendo la dicitura: «Non conservare al di sopra di 25ºC., relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020613105 - otologico gocce da 7,5 ml;

A.I.C. n. 020613117 - stomatologico gocce da 7,5 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 020613105 - gocce auricolari soluzione, flacone da 7,5 ml;

A.I.C. n. 020613117 - gocce per mucosa orale soluzione, flacone da 7,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a ventiquattro mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre ventiquattro mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03282

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronchenolo Gola».

Estratto decreto n. 52 del 27 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a norme della società Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a., con sede in via Zambelletti snc, Baranzate di Bollate (Milano), con codice fiscale n. 00867200156.

Medicinale: BRONCHENOLO GOLA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032199010 - 20 pastiglie gusto limone-miele (sospesa);

A.I.C. n. 032199022 - 20 pastiglie gusto miele-limone;

A.I.C. n. 032199034 - 20 pastiglie gusto arancia;

A.I.C. n. 032199046 - 20 pastiglie gusto erbe alpine (sospesa);

A.I.C. n. 032199059 - 20 pastiglie gusto anice (sospesa);

A.I.C. n. 032199061 - 20 pastiglie gusto menta;

A.I.C. n. 032199073 - 20 pastiglie gusto liquirizia (sospesa).

È ora trasferita alla società: Iodosan S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), con codice fiscale n. 05085580156.

I lotti del medicinale prodotti a norme del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione e del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03281

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metotens»

Estratto decreto n. 60 del 27 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astrazeneca BV, con sede in 2700 An Zootermeer, Olanda.

Medicinale: METOTENS.

Confezione: A.I.C. n. 027310010 - 28 compresse rilascio controllato 95 mg in blister; A.I.C. n. 027310022 - 28 compresse rilascio controllato 190 mg in blister, è ora trasferita alla società: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare n. 47, Roma, con codice fiscale 00410650584.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03285

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil»

Estratto decreto n. 64 del 27 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Baycare S.r.l., con sede in viale Certosa, n. 130, Milano, con codice fiscale n. 11654650156.

Medicinale: VERAPAMIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033193018\G - 120 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 30 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033193020\G - 240 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 30 capsule rigide a rilascio prolungato.

È ora trasferita alla società: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in viale G. Richard, n. 7, Milano, con codice fiscale n. 11654150157.

Produzione, confezionamento e controllo.

Fermo restando le autorizzazioni alla produzione e controlli, concesse al medicinale sopracitato, presso le officine Ethypharm Industries, con sede in 17-21, rue Saint. Matthieu, Houdan (Francia) e Ethypharm Industries, con sede in zone industrielle de Saint-Arnoult, Chateauneuf-en - Thymerais (Francia), è autorizzata, per il rilascio dei lotti, l'officina Lamp S. Prospero S.p.a., con sede in via della Pace, n. 25/A, S. Prospero S/S (Modena).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03283

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uniclar»

Estratto provvedimento UPC/II/1135 del 4 marzo 2002

Specialità medicinale: UNICLAR.

Confezioni:

034006015 - spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg

034006027/M - spray nasale 1 flacone 10 g 40 erogazioni 50 mcg/-spruzzo.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/W014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento della sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (inclusione di angioedema, anafilassi e reazioni da ipersensibilità immediata).

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03332

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermatrans»

Estratto di variazione A.I.C./UPC n. 1596 dell'11 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Rotta Research Laboratorium S.p.a., con sede in Galleria Unione, 5, Milano, con codice fiscale n. 04472830159.

Specialità medicinale: DERMATRANS.

Confezione:

A.I.C. n. 034861017/M - «5» 15 cerotti transdermici 5 mg/24 H;

A.I.C. n. 034861029/M - «5» 30 cerotti transdermici 5 mg/24 H;

A.I.C. n. 034861031/M - «10» 15 cerotti transdermici 10 mg/24 H;

A.I.C. n. 034861043/M - «10» 30 cerotti transdermici 10 mg/24 H;

A.I.C. n. 034861056/M - «15» 15 cerotti transdermici 15 mg/24 H;

A.I.C. n. 034861068/M - «15» 30 cerotti transdermici 15 mg/24 H.

È ora trasferita alla società Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, con codice fiscale n. 05849130157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03336

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Telfast»

Estratto provvedimento UPC/II/1132 del 4 marzo 2002

Specialità medicinale: TELFAST.

Confezioni:

033303037/M - «180» 20 compresse rivestite con film 180 mg;

033303049/M - «120» 20 compresse rivestite con film 120 mg.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0151/003-004/W018 e W08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli effetti indesiderati e delle segnalazioni relative al sovradosaggio nelle sezioni 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03330

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Nasonex»

Estratto provvedimento UPC/II/1133 del 4 marzo 2002

Specialità medicinale: NASONEX.

Confezioni:

033330010/M - spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg/spruzzo;

033330022/M - spray nasale 1 flacone 10 g 40 erogazioni 50 mcg/spruzzo.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/W014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento della sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (inclusione di angioedema, anafilassi e reazioni da ipersensibilità immediata).

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03331

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Rinelon»

Estratto provvedimento UPC/II/1134 del 4 marzo 2002

Specialità medicinale: RINELON.

Confezioni:

034055018 - spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg;

034055020/M - spray nasale 1 flacone 10 g 40 erogazioni 50 mcg/spruzzo.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/W014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento della sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (inclusione di angioedema, anafilassi e reazioni da ipersensibilità immediata).

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03328

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 10% Fatro S.p.a.».

Estratto decreto n. 42 del 12 febbraio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SULFACHINOSSALINA 10% FATRO S.P.A. (ex integratore medicato Coccidione PS).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 100 g - A.I.C. n. 102631013.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: sulfachinossalina sodica 107,3 g pari a 100 g sulfachinossalina base;

eccipienti: sodio carbonato anidro 38,5; silice colloidale anidra 25,0 g; lattosio anidro 173,2 g; glucosio anidro 656,0 g.

Specie di destinazione: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): enteriti batteriche, coccidiosi;

conigli: salmonnelosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 28 giorni;

conigli: 15 giorni.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03346

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Demicol»

Estratto decreto n. 45 del 13 febbraio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario DEMICOL (miconazolo), soluzione emulsionabile per uso topico.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8, codice fiscale n. 01988770150.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103264014.

Composizione: un ml di prodotto contiene:

principio attivo: miconazolo 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle micosi cutanee sostenute da microsporum canis, microsporum gypseum e trichophyton mentagrophytes: dermatiti ed otiti da malassezia.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Validità:

36 mesi in confezione integra;

28 giorni dopo la preparazione della emulsione in acqua.

Avvertenze: non effettuare lavaggi auricolari ad animali la cui membrana timpanica non sia integra.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03347

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gabbrofen 25%»

Estratto decreto R n. 46 del 13 febbraio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario GABBROFEN 25% (tiamfenicolo) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8, codice fiscale n. 01988770150.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103285019;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103285021;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103285033.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: tiamfenicolo 25,0 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni sensibili all'antibiotico ed in particolare: polmoniti e broncopolmoniti batteriche e micoplasmiche primitive e secondarie ad infezioni virali.

Specie di destinazione: vitelli e vitelloni fino a 380 kg.

Validità:

18 mesi in confezione integra;

28 giorni dopo la prima foratura del tappo.

Tempi di sospensione: carni: 8 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03344

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Porcilis Porcoli».

Provvedimento n. 18 del 14 febbraio 2002

Oggetto: cambio di nome e attribuzione numeri A.I.C. - Procedura centralizzata: PORCILIS PORCOLI.

A.I.C. n. 102408010 - una fiala da 10 dosi (20 ml);

A.I.C. n. 102408022 - una fiala da 25 dosi (50 ml).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 - 5831 AN Boxemeer (Olanda).

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l., via Walter Tobagi 7 - Peschiera Borromeo (Milano).

Il prodotto Nobi - Vac Porcoli ha subito il cambio di nome in Porcilis Porcoli così come previsto dalla decisione della Commissione della Comunità europea del 7 dicembre 2000 n. C(2000) 3479.

I numeri di A.I.C. del Nobi - Vac Porcoli vengono quindi attribuiti al prodotto Porcilis Porcoli.

02A03338

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage»

Estratto decreto n. 32 del 18 marzo 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE su richiesta della ditta titolare modifica del regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale n. 00876330408; 058491301570584913015705849130157.

È autorizzata la modifica del regime di dispensazione del medicinale in oggetto indicato da «medicinale vendibile su presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia semplice» a «la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

02A03348

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Feligen CRP»

Estratto decreto R n. 47 del 15 febbraio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica FELIGEN CRP vaccino per la prevenzione della panleucopenia felina, della rinotracheite infettiva, e delle infezioni da calicivirus nel gatto.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi ,30, codice fiscale n. 06802290152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 dose con siringa - A.I.C. n. 101838047;

scatola da 1 dose senza siringa - A.I.C. n. 101838023;

scatola da 10 dosi - A.I.C. n. 101838011;

scatola da 30 dosi - A.I.C. n. 101838035.

Composizione: una dose di vaccino contiene:

flacone liofilizzato:

principi attivi: calicivirus attenuato - ceppo F9 $10^{4,6}$ - $10^{6,1}$ $DICP_{50}$, virus attenuato della rinotracheite - ceppo F2 10^{5} - $10^{6,6}$ $DICP_{50}$, virus attenuato della panleucopenia - ceppo LR72 $10^{3,7}$ - $10^{4.5}$ $DICP_{50}$, soluzione isotonica tampone q.b. a 0,52 ml.

I componenti medi residui contengono: gentamicina max 26 µg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

flacone liquido: acqua p.p.i. 1,2 ml.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei gatti per la prevenzione della panleucopenia felina, della rinotracheite infettiva e delle infezioni da calicivirus.

Validità: 24 mesi.

Utilizzare immediatamente dopo la ricostituzione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

02A03345

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Canigen Cep».

Decreto R n. 48 del 15 febbraio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: CANIGEN CEP, vaccino trivalente per la prevenzione del cimurro, epatite contagiosa e parvovirosi nel cane.

Titolare A.I.C.: Virbac S.a., Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi 30, codice fiscale n. 06802290152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 dose con siringa - A.I.C. n. 101827018;

scatola da 10 dosi con siringa - A.I.C. n. 101827020;

scatola da 15 dosi con siringa - A.I.C. n. 101827057;

scatola da 30 dosi - A.I.C. n. 101827044;

scatola da 60 dosi - A.I.C. n. 101827032.

Composizione: 1 dose di vaccino contiene:

flacone liofilizzato: principi attivi: virus attenuato del cimurro - ceppo Lederle 10^3-10^5 $DICP_{50}$, adenovirus tipo 2 attenuato - ceppo Manhattan 10^4-10^6 $DICP_{50}$, parvovirus attenuato - ceppo CPV 780916 10^5-10^7 $DICP_{50}$, soluzione isotonica tampone q.b. a 0,60 ml.

I componenti medi residui contengono: gentamicina max 30 µg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Flacone liquido: principi attivi: acqua p.p.i. 1,2 ml.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani per la prevenzione del cimurro, epatite contagiosa e parvovirosi.

Validità: 24 mesi.

Utilizzare immediatamente dopo la ricostituzione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

02A03337

Comunicato concernente «Estratto provvedimento UPC/II/1093, variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Eloxatin"».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPC/II/1093, variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ELOXATIN» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2002, alla pag. 55, dove è scritto: «Estratto provvedimento UPC/II/1093 del 17 gennaio 2002», leggasi: «Estratto provvedimento UPC/II/1093 del 22 gennaio 2002».

02A03335

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche», in Milano.

Con decreto ministeriale 6 marzo 2002, all'associazione «Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche», in forma abbreviata «Fondo Gomma Plastica», con sede in Milano, via San Vittore, 36, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A03339

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare a contribuzione definita per i lavoratori delle società del gruppo Mediaset, Reteitalia S.p.a. e Medusa Video S.r.l.», in Cologno Monzese.

Con decreto ministeriale 6 marzo 2002, all'associazione «Fondo pensione complementare a contribuzione definita per i lavoratori delle società del gruppo Mediaset, Reteitalia S.p.a. e Medusa Video S.r.l.» in forma abbreviata «Fondo pensione Mediafond», con sede in Cologno Monzese (Milano), viale Europa, 48, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A03340

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Byblos - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali», in Roma.

Con decreto ministeriale 6 marzo 2002, all'associazione «Byblos - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali», con sede a Roma, via Bruxelles, 51/53, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A03343

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Zootecnica Pretorese a r.l., in Pretoro

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa a r.l. Zootecnica Pretorese, pos. 442/115680 con sede in Pretoro (Chieti), costituita per rogito notaio Pretaroli Carlo in data 8 aprile 1971, repertorio n. 21192 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A03239

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Protocollo aggiuntivo all'accordo interprofessionale per le patate da industria della campagna 2001

Si comunica che per la campagna 2001, la competenza nella gestione dell'accordo interprofessionale per le patate da industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001, è stata assunta da questo Ministero che provvederà ad erogare gli aiuti previsti per il settore, tramite le Unioni nazionali riconosciute allegato al predetto accordo interprofessionale, il Ministero per le politiche agricole e forestali si sostituisce all'Agea nei riferimenti all'organismo erogatore.

Il testo rettificato dal protocollo aggiuntivo è disponibile presso la direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ufficio associazionismo.

02A03528

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 11 marzo 2002 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto Costeas Gitonas School di Pallini Attikis (Grecia).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

ALLEGATO *A*

CORRISPONDENZA DI DIPLOMI DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto «Costeas Gitonas School» di Pallini Attiki, con i diplomi italiani di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore - liceo linguistico ovvero liceo scientifico - è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati.

Linguistico.

1) prima lingua: livello superiore;

2) seconda lingua: livello superiore;

3) terza lingua: livello superiore o medio;

4) storia o economia o psicologia: livello superiore o medio;

5) fisica o biologia o chimica: livello medio;

6) metodi matematici o studi matematici: livello medio.

Scientifico.

1) prima lingua: livello medio;

2) seconda lingua: livello superiore o medio;

3) geografia o storia o psicologia: livello superiore o medio;

4) chimica o biologia o economia: livello superiore o medio;

5) matematica: livello superiore;

6) fisica: livello superiore.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI CONVERSIONE IN CENTESIMI

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dall'Istituto «Costeas Gitonas School» di Pallini Attiki, Grecia, quali diplomi di baccellierato internazionale, dovrà essere convertito in centesimi secondo la seguente tabella:

24 = 60/100

25 = 62/100

26 = 64/100

27 = 67/100

28 = 69/100

29 = 71/100

30 = 73/100

31 = 76/100

32 = 78/100

33 = 80/100

34 = 82/100

35 = 84/100

36 = 87/100

37 = 89/100

38 = 91/100

39 = 93/100

40 = 96/100

41 = 98/100

42 = 100/100

02A03238

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 2000-2001 del personale non dirigente del CONI

In data 7 marzo 2002, alle ore 17 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

ARAN

nella persona del Dott. Antonio Guida, componente del Comitato Direttivo, per delega del Presidente, Avv. Guido Fantoni

e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali	Confederazioni Sindacali
CGIL/FP	CGIL
CISL/FPS	CISL
UIL/PA	UIL
CONFSAL/UGL	UGL
CISAL/SNALCO	CISAL
RDB PI	RDB CUB

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente del CONI, biennio economico 2000-2001.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale ed ai professionisti dipendenti del CONI destinatari del CCNL stipulato il 15 maggio 2001.

Art. 2.

Aumenti dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 65 del CCNL del 15 maggio 2001, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito del sistema di classificazione, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 1.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari, risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 2.

3. Gli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti di cui all'art. 82 del CCNL del 15 maggio 2001, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 3.

4. Gli importi annui degli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti risultanti dalla applicazione del comma 3, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 4.

5. Gli incrementi retributivi di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposti al netto delle indennità di vacanza contrattuale già percepite con le modalità e nelle misure stabilite dall'art. 1, comma 4, del CCNL del 19 novembre 1996.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari, risultanti dalla applicazione dell'art. 2, sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto; agli effetti del trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4.

Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Nel periodo luglio-dicembre 2000, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 del CCNL del 15 maggio 2001 sono incrementate di un importo pari allo 0,17% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza ed ai professionisti dipendenti.

2. A valere dal 2001, la percentuale di incremento di cui al comma 1 è rideterminata nella misura dello 0,31%.

3. Il CONI, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati secondo i principi generali di cui al decreto legislativo n. 286/1999, può destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità per un importo non superiore al 1,5% del monte salari dell'anno 1999 del personale esclusa la quota relativa alla dirigenza e ai professionisti dipendenti.

4. L'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 67, comma 1, lettera *k)*, del CCNL del 15 maggio 2001 ricomprende anche le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità.

5. Dalla data di utilizzo delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL del 15 maggio 2001 per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, le disponibilità dello stesso art. 67 sono ridotte delle somme corrispondenti le quali sono nuovamente utilizzabili per le finalità di cui all'art. 68 dello stesso CCNL del 15 maggio 2001 dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito.

Art. 5.

Istituzione e disciplina dell'indennità di amministrazione

1. A valere dall'anno 2001 è istituita l'indennità di amministrazione per il personale delle categorie A, B, C e per il personale di cui all'art. 44 del CCNL del 19 novembre 1996.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli importi mensili lordi per dodici mensilità dell'indennità di cui al comma 1 sono stabiliti, per ciascuna categoria e per il personale di cui all'art. 44 del CCNL del 19 novembre 1996, nelle misure di cui all'allegata tabella 5.

3. Il finanziamento dell'indennità di amministrazione avviene attraverso le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 67 del CCNL del 15 maggio 2001, come integrate dall'art. 4 del presente contratto.

4. L'indennità di amministrazione viene corrisposta, di norma, nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare e ne segue le discipline che prevedono riduzioni o sospensioni.

5. A seguito della istituzione della indennità di amministrazione di cui al presente articolo, al personale della categoria C cui sia conferito uno degli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 54 del CCNL stipulato il 15 maggio 2001, compete, a titolo di indennità di posizione, la differenza tra il valore economico dell'incarico conferito ed il valore in godimento dell'indennità di amministrazione.

Art. 6.

Integrazione del fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti dipendenti

1. Nel periodo luglio-dicembre 2000, le risorse del fondo per il salario accessorio dei professionisti dipendenti di cui all'art. 84 del CCNL del 15 maggio 2001 sono incrementate di un importo pari allo 0,52% del monte salari dell'anno 1999 degli stessi professionisti dipendenti.

2. A valere dal 2001, la percentuale di incremento di cui al comma 1 è rideterminata nella misura dello 0,97%.

3. Il CONI, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati dei professionisti secondo i principi generali di cui al decreto legislativo n. 286/1999, può destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità per un importo non superiore al 1,5% del monte salari dell'anno 1999 dei professionisti dipendenti.

Art. 7.

Indennità attribuite al personale con qualifica ad personam *di ispettore generale e direttore di divisione*

1. La lettera *c)*, comma 2, art. 68 del CCNL stipulato il 15 maggio 2001 è sostituita come segue: «*c)* corrispondere l'indennità di cui all'art. 44, comma 7, del CCNL del 19 novembre 1996».

2. I valori dell'indennità di cui all'art. 68, comma 2, lettera *c)*, del CCNL stipulato il 15 maggio 2001, attribuita al personale con qualifica *ad personam* di ispettore generale e direttore di divisione, sono compresi tra un minimo di € 165,27 (pari a L. 320.000) ed un massimo di € 216,91 (pari a L. 420.000) mensili lorde per dodici mensilità. Gli stessi valori sono quantificati in relazione alla rilevanza delle funzioni affidate, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.

3. È abrogato l'art. 85, comma 1 del CCNL stipulato il 15 maggio 2001. Conseguentemente, il riferimento al predetto comma di cui all'art. 54, comma 4, del CCNL stipulato il 15 maggio 2001 è da intendersi al successivo comma 4 del presente CCNL.

4. Sono confermate le funzioni attribuite al personale con qualifica *ad personam* di ispettore generale e direttore di divisione, di cui all'art. 44 del CCNL 19 novembre 1996. Al predetto personale, ove siano conferiti gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 54 del CCNL stipulato il 15 maggio 2001, compete l'eventuale differenza tra l'indennità di posizione correlata all'incarico conferito ed il valore complessivamente in godimento dell'indennità di funzione di cui all'art. 68, comma 2, lettera *c)*, dello stesso CCNL e dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 5 del presente contratto. Tale differenza viene corrisposta ad integrazione della indennità di funzione.

TABELLA 1

INCREMENTI MENSILI
DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE

Valori per 13 mensilità

Categoria	Posizione economica	dal 1° luglio 2000		dal 1° gennaio 2001	
		Lire	Euro	Lire	Euro
Ispettore generale		59.000	30,47	59.000	30,47
Direttore di divisione		54.000	27,89	91.000	47,00
C	C4	51.000	26,34	85.000	43,90
	C3	47.000	24,27	79.000	40,80
	C2	43.000	22,21	72.000	37,18
	C1	42.000	21,69	71.000	36,57
B	B4	42.000	21,69	70.000	36,15
	B3	39.000	20,14	66.000	34,09
	B2	36.000	18,59	60.000	30,99
	B1	35.000	18,08	59.000	30,47
A	A4	35.000	18,08	59.000	30,47
	A3	34.000	17,56	56.000	28,92
	A2	32.000	16,53	54.000	27,89
	A1	30.000	15,49	51.000	26,34

TABELLA 2

NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA

Valori per 12 mensilità

Categoria e posizione economica		dal 1° luglio 2000		dal 1° gennaio 2001	
		Lire	Euro	Lire	Euro
Ispettore generale .		34.024.344	17.572,11	35.200.344	18.179,46
Direttore di divisione		30.885.744	15.951,16	31.977.744	16.515,13
C	C4	28.587.048	14.763,98	29.607,048	15.290,76
	C3	25.415.004	13.125,75	26.363.004	13.615,36
	C2	22.263.000	11.497,88	23.127.000	11.944,10
	C1	21.660.996	11.186,97	22.512.996	11.626,99
B	B4	21.479.096	11.093,03	22.319,096	11.526,85
	B3	19.355.004	9.996,03	20.147,004	10.405,06
	B2	16.875.000	8.715,21	17.595.000	9.087,06
	B1	16.434.996	8.487,97	17.142.996	8.853,62
A	A4	16.339.296	8.438,54	17.047,296	8.804,19
	A3	15.192,996	7.846,53	15.864.996	8.193,59
	A2	13.926,996	7.192,69	14.574.996	7.527,36
	A1	13.107.996	6.769,71	13.719.996	7.085,79

TABELLA 3

INCREMENTI MENSILI
DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE - PROFESSIONISTI

Valori per 13 mensilità

Livello	dal 1° luglio 2000		dal 1° gennaio 2001	
	Lire	Euro	Lire	Euro
X livello - II differenziato ...	82.000	42,35	136.000	70,24
X livello - I differenziato	68.000	35,12	114.000	58,88
X livello - Base	53.000	27,37	89.000	45,96

TABELLA 4

NUOVA RETRIBUZIONE
TABELLARE ANNUA - PROFESSIONISTI
Valori per 12 mensilità

Livello	dal 1° luglio 2000		dal 1° gennaio 2001	
	Lire	Euro	Lire	Euro
X livello - II differenziato	52.264.000	26.992,10	53.896.000	27.834,96
X livello - I differenziato	41.478.000	21.561,04	43.116.000	22.267,56
X livello - Base	30.277.000	15.636,77	31.345.000	16.188,34

TABELLA 5

INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE MENSILE

Valori per 12 mensilità

Categoria	Posizione economica	dal 1° gennaio 2001	
		Lire	Euro
Ispettore generale		281.000	145,12
Direttore di divisione		281.000	145,12
C	C4	271.000	139,96
	C3	271.000	139,96
	C2	239.000	123,43
	C1	230.000	118,79
B	B4	148.000	76,44
	B3	148.000	76,44
	B2	143.000	73,85
	B1	139.000	71,79
A	A4	132.000	68,17
	A3	132.000	68,17
	A2	127.000	65,59
	A1	122.000	63,01

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti ritengono necessario che il CONI adotti, con proprio provvedimento e sentite le organizzazioni sindacali interessate, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, n. 93/131/CEE. Il testo tipo sarà portato a conoscenza del CONI a cura dell'Aran.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano nel rinviare ad apposita sequenza contrattuale la definizione della base di calcolo del TFR in correlazione con la disciplina contrattuale relativa alla previdenza complementare, tenendo conto di analoghe soluzioni che saranno adottate nel comparto degli enti pubblici non economici.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti si impegnano a verificare i risultati dell'applicazione del nuovo sistema di calcolo delle indennità di turno di cui all'art. 42 del CCNL stipulato il 15 maggio 2001 e a riconsiderarne alcuni aspetti, in relazione alle esigenze emerse a seguito di tale verifica.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

La scrivente organizzazione sindacale fa presente che la sigla confederale di riferimento indicata in premessa «U.G.L.» è superata, poiché dal 1999 in via sostanziale e dal 2000 in via formale aderisce alla Confederazione CONF.S.A.L.

Federazione Autonoma CONF.S.A.L. U.G.L.
Il segretario responsabile

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

In merito al presente accordo, relativo al secondo biennio economico 2000/2001, questa organizzazione sindacale all'atto della sottoscrizione definitiva riconferma il contenuto della precedente dichiarazione a verbale allegata al contratto, riguardante il quadriennio normativo 1998-2001 ed il primo biennio economico 1998/1999.

Tale posizione discende dal giudizio negativo sull'accordo espresso ripetutamente nel corso della trattativa, pur prendendo in considerazione di apporre la firma esclusivamente per avere l'opportunità di tutelare i lavoratori rappresentati al tavolo negoziale per il contratto integrativo CONI.

Roma, 7 marzo 2002

CISAL FIALP
p. La segreteria generale
Il segretario nazionale

NOTA A VERBALE N. 3

La RdB Andico, in coerenza con quanto già espresso in occasione della stipula del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2001 e al biennio economico 1998/1999 del personale del CONI, e richiamandosi al contenuto della nota a verbale presentata in quell'occasione, ribadisce il proprio formale dissenso sui contenuti dell'accordo relativo al secondo biennio economico 2000/2001, non sottoscrivendolo.

Per quanto riguarda il merito la RdB Andico fa rilevare che:

1. Gli aumenti sulla retribuzione tabellare sono assolutamente insufficienti e non tengono nemmeno conto del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale come avrebbe dovuto essere in base agli accordi di luglio 1993;

2. Gli aumenti della retribuzione tabellare hanno decorrenza da luglio 2000 e non già da gennaio;

3. Gli aumenti sul salario accessorio hanno carattere di incertezza in quanto legati ad eventi non quantificabili, quali ad esempio, gli eventuali pensionamenti;

4. La «indennità di amministrazione» introdotta con l'art. 5 dell'ipotesi di accordo, nonostante quanto dichiarato dal Comitato di settore alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2001, oltre a non essere stata rivalutata del medesimo tasso di inflazione applicato al resto del fondo unico di amministrazione non è stata nemmeno inserita tra le voci che compongono la base di calcolo del trattamento di fine rapporto;

5. La stessa indennità di amministrazione, in presenza di incarichi di posizione organizzativa del personale di categoria C, sarà detratta dagli emolumenti spettanti per tali incarichi rendendola particolarmente onerosa sotto il profilo dell'assunzione di responsabilità per il dipendente e scarsamente remunerativa sotto il profilo economico.

In questo quadro l'RdB Andico conferma il proprio giudizio complessivamente negativo non sottoscrivendo l'articolato.

Roma, 7 marzo 2002

Rdb Andico

Rdb CUB

02A03241

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651073/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.